**La redazione della sentenza**

**nell’era del processo digitale[[1]](#footnote-1)**

**1. Le ragioni dell’interesse per i criteri di redazione delle sentenze. – 2. L’applicazione dell’articolo 3, secondo comma, del codice nel processo digitale. – 3. Scelte lessicali incidenti sulla chiarezza e funzioni della motivazione. – 4. Scelte sintattiche** **incidenti sulla chiarezza. L’endiadi “chiaro e sintetico” e ragionamento giuridico. – 5. La sinteticità: un antico obiettivo. – 6. La sinteticità alla prova del processo telematico. – 7.** **La sinteticità: un nuovo obiettivo.**

1. Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli sforzi all’interno delle varie giurisdizioni per approfondire il tema delle tecniche di redazione dei provvedimenti giurisdizionali, di cui le iniziative dell’Ufficio studi, massimario e formazione, su stimolo del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, rappresentano una testimonianza particolarmente significativa.

Questo impegno prende abbrivo da due fenomeni: da un lato, il tentativo del legislatore di rendere la durata dei processi più ragionevole anche incidendo sulle modalità (e quindi sui tempi) di stesura delle sentenze e, dall’altro, il fiorire di studi specialistici sulla lingua di giuristi.

Lo scopo di queste riflessioni però non è tanto quello di ripercorrere le tappe dell’evoluzione legislativa o dell’analisi, spesso critica, del gergo degli operatori del diritto[[2]](#footnote-2), quanto quello di verificare se e come il passaggio al processo digitale influenzi il significato prescrittivo delle norme (e innanzitutto dell’articolo 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, dove pone al giudice e alle parti il canone della chiarezza e sinteticità) e le stesse buone regole da seguire in un discorso giuridico.

Queste riflessioni non pretendono peraltro di affrontare teoreticamente o scientificamente la questione, bensì di tentare di comprendere come l’insieme dei mezzi informatici che costituiscono oggi il supporto dell’attività giudiziaria possa migliorare e facilitare la produzione degli atti processuali (e, tra questi, di quelli del giudice) e, di conseguenza, quali misure introdurre per riuscire a realizzare effettivamente l’obiettivo di perfezionare la redazione dei provvedimenti giurisdizionali[[3]](#footnote-3).

Nel richiamare l’esperienza soprattutto dell’ultimo decennio di utilizzo dell’informatica nell’attività giurisdizionale, è naturale osservare che l’idea originaria era quello di trasfondere in un ambiente digitale quei modelli cartacei che nel tempo erano stati elaborati. Questo sistema portava alla predisposizione di testi predefiniti a mo’ di formulario da riempire, in cui fossero chiaramente indicati gli elementi fissi di un provvedimento giurisdizionale. Prendendo ad esempio la sentenza (a cui si farà riferimento prevalentemente anche in seguito), il relativo modello (ieri cartaceo e oggi telematico) individua e colloca spazialmente nel foglio informatico gli elementi di cui all’articolo 88 del codice del processo amministrativo (oltre eventualmente alle misure per la tutela della *privacy*).

In quest’impostazione tradizionale, la correttezza (prevalentemente testuale) dei provvedimenti era frutto del combinarsi (declinato diversamente nelle prassi dei vari uffici) tra l’attività del giudice, cui spetta la stesura della motivazione, ai sensi dell’articolo 119 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, e quella della cancelleria, ovvero della segreteria.

Il sistema attuale di scrittura della sentenza (che scaturisce dall’integrazione tra l’apposita rielaborazione del programma *Word* con il sistema informatico della giustizia amministrativa) rappresenta invece una raccolta più complessa di dati. Esso non solo registra l’apporto del giudice e delle segreterie, ma recepisce anche automaticamente alcuni elementi presenti nel SIGA (Sistema informatico della Giustizia amministrativa), come gli estremi della sentenza appellata che vengono inseriti nelle epigrafi delle pronunce di secondo grado, oppure riportati in appositi elenchi (ad esempio, i nomi delle parti e dei loro difensori, tratti dalla cosiddetta anagrafe degli avvocati) o ancora forniti (come i nomi delle parti e l’oggetto) dallo stesso difensore nel momento del deposito informatico degli atti.

Ciò significa che la sentenza, nel suo insieme, in qualche modo e misura, è frutto di un’opera collettiva e che quindi i vari contributi debbano essere dati in modo consapevole, secondo specifiche modalità.

La consapevolezza ricade sull’auspicabile condivisione di alcune finalità (correttezza e chiarezza del testo; uniformità redazionale) e sulla conseguente adozione degli opportuni accorgimenti.

Non è inutile osservare che i mezzi informatici hanno consentito di rendere uniformi (sia nella grafica[[4]](#footnote-4) sia nell’impostazione) i modelli, consentendo peraltro di dare un’immagine concreta e “visiva” della parità di tutti i ricorrenti (e quindi del loro identico trattamento nel processo) e dell’unicità della giustizia amministrativa che, nelle sue varie articolazioni, risponde a una precisa domanda di giustizia[[5]](#footnote-5).

Alla fine di questa descrizione rimane da interrogarsi su quali siano in pratica gli accorgimenti per conseguire le finalità condivise e la risposta suona paradossale. Nell’utilizzo dei mezzi informatici che la modernità ci offre, lo strumento primo, certo e indispensabile, è quanto di più tradizionale (o addirittura antiquato) possa immaginarsi: il rispetto delle regole di ortografia, di punteggiatura e di grammatica, a cui deve accompagnarsi una particolare attenzione ad evitare quelle pratiche e a porre rimedio a quelle disattenzioni comuni nel linguaggio settoriale: quindi, per esempio, si devono contenere le maiuscole[[6]](#footnote-6), le abbreviazioni e gli acronimi[[7]](#footnote-7) [[8]](#footnote-8) e occorre scrivere in corsivo le parole straniere[[9]](#footnote-9).

È evidente infatti che tali opzioni, di per sé, eserciterebbero una decisiva influenza nel momento in cui si volessero dare suggerimenti ai magistrati per rendere espressivamente più efficaci i provvedimenti giurisdizionali, in cui si volessero rendere i termini impiegati più funzionali al reperimento dei precedenti attraverso il motore di ricerca istituzionale che utilizza esclusivamente criteri testuali oppure in cui s’ipotizzasse d’individuare formule e campi per la compilazione del modulo ricorsi (in particolare, con riguardo all’oggetto) o ancora in cui si volessero sviluppare i vari *file* (del magistrato ma anche delle parti) come metatesto[[10]](#footnote-10).

A questo discorso si potrebbe peraltro obiettare che le finalità sopra individuate potrebbero essere comunque perseguite attraverso la semplice attività personale del giudice estensore o del presidente del collegio, in sede di revisione della minuta. Questo rappresenterebbe però un passo indietro che tradirebbe gli scopi di accelerazione, di semplificazione e di uniformità che il sistema informatico si pone, obbligando il giudice a distogliersi dalla soluzione giuridica delle questioni per dedicarsi a compiti il cui svolgimento il sistema informatico può rendere automatico.

La correzione da parte del giudice peraltro potrebbe connotarsi problematicamente con riguardo all’oggetto automaticamente trascritto nello schema del provvedimento. Esso corrisponde a quanto risulta dal modulo “deposito ricorso”, nella parte “Oggetto della domanda e/o documenti impugnati”, entro la quale è da “Inserire il testo della domanda e degli eventuali provvedimenti impugnati, così come riportati nel documento ricorso”[[11]](#footnote-11).

La questione risiede nel fatto che tradizionalmente le domande avanzate dal ricorrente trovavano sede nell’oggetto: così si desume dal combinato disposto degli articoli 6, n. 2), e 17, n. 2, del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nonché dalla formulazione originaria dell’articolo 40 del decreto legislativo 2010, n. 104 (in particolare, alla lettera b).

Nella prassi i ricorsi in genere si adeguano a quest’indicazione, sicché la formulazione della pretesa si rinviene tuttora nell’oggetto, mentre gli atti (essenzialmente ricorso e memorie) si concludono per lo più con la mera richiesta di accoglimento.

Il secondo correttivo al codice del processo amministrativo (decreto legislativo 14 settembre 2012, n. 160) ha invero sostituito l’articolo 40 con una nuova disposizione che, alla lettera f), comprende specificamente nel contenuto del ricorso, “l’indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice”, che prende il posto delle “conclusioni” conservandone però il significato concettuale; tale componente si aggiunge alla lettera b) (“l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza”)[[12]](#footnote-12). Tuttavia, nonostante questa novità, le modalità di redazione del ricorso da parte dei legali sono rimaste sostanzialmente le medesime, sicché ordinariamente l’oggetto comprende anche le “conclusioni”.

Di conseguenza, ogni correzione del testo dell’oggetto deve essere fatta con grande prudenza e limitarsi ad aspetti puramente formali, rischiando altrimenti di modificare il senso della richiesta del ricorrente, manipolando la definizione dell’azione.

2. Dall’esperienza quotidiana emerge che già solo l’informatizzazione dei modelli, con il suo effetto di standardizzazione, influisce sulla tecnica di redazione delle sentenze[[13]](#footnote-13); di conseguenza, nel momento in cui s’intraprenda un’opera di potenziamento e di perfezionamento della strumentazione informatica, devono esserne chiari le finalità e i metodi in modo che le une e gli altri rispettino le regole del processo amministrativo e innanzitutto il fondamentale canone della chiarezza e sinteticità degli atti.

L’incessante trasformazione però degli strumenti attraverso i quali si realizza l’attività di produzione dei provvedimenti giurisdizionali impone di abbandonare ogni forma di “originalismo”[[14]](#footnote-14) nell’interpretazione dell’articolo 3 del codice del processo amministrativo e invece di tentare di cogliere nella disposizione il significato che s’invera nel contesto informatico in cui la norma trova applicazione.

Si deve innanzitutto riflettere sulla formulazione dell’articolo 3[[15]](#footnote-15). Esso non descrive semplicemente le caratteristiche degli atti (come altre norme processuali, anche risalenti nel tempo, che usano gli aggettivi “sintetico”, “conciso” e simili), bensì, attraverso l’utilizzo del presente indicativo con valore deontico, assume una valenza prescrittiva per la quale il giudice e le parti hanno il dovere di redigere gli atti “in maniera chiara e sintetica”.

Di fronte a questo precetto possono sollevarsi molti interrogativi sia sui criteri da impiegare per valutare il suo rispetto (soprattutto per quel che riguarda la chiarezza), sia sulla sanzione da applicare in caso di accertata violazione[[16]](#footnote-16).

Per quanto riguarda gli atti di parte, la giurisprudenza sia ordinaria, sia amministrativa si è mossa nella direzione di ricondurre la mancanza di sinteticità e la non chiarezza (perlopiù in combinazione tra loro) a un’ipotesi d’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio nei vari gradi.

D’altra parte, potendosi, in generale, qualificare un tale comportamento processuale come irrispettoso del dovere di lealtà, *ex* articolo 88 del codice di procedura civile, nonché del dovere di cooperazione per la realizzazione della ragionevole durata del processo (articolo 2, comma 2, del codice del processo amministrativo); e dovendosi, in particolare, tener conto “del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all’articolo 3, comma 2”, nella liquidazione delle spese ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del stesso codice[[17]](#footnote-17), è su questo fronte che potrebbero registrarsi alcuni interventi tesi a richiamare le parti all’osservanza di questi canoni[[18]](#footnote-18).

È certo invece che, probabilmente per definire in modo più puntuale questo dovere (soprattutto nell’esercizio dell’attività difensiva), l’articolo 7-*bis* del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, ha aggiunto al testo originario (“Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica”) la precisazione “secondo quanto disposto dalle norme di attuazione”.

Contemporaneamente, il titolo IV delle norme di attuazione è stato integrato con l’art. 13-*ter* (Criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte) per il quale “le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato”[[19]](#footnote-19); per il caso di superamento dei limiti, è stato previsto che il giudice sia esentato dall’esame delle questioni trattate nelle pagine eccedenti, senza che ciò possa costituire motivo d’appello[[20]](#footnote-20).

Questa modifica in realtà ha creato una disarmonia nella disposizione, visto che, in assenza di regole attuative che lo riguardino, il giudice oggi (diversamente dalle parti) non sembrerebbe essere legato a parametri certi[[21]](#footnote-21) e sufficientemente precisi. Anche dove egli è richiamato alla sinteticità (articolo 120, comma 10, del codice del processo amministrativo) o, genericamente, a redigere la sentenza in forma semplificata, *ex* articolo 74 (quest’ultimo applicabile ai vari riti), le relative norme sembrano atteggiarsi essenzialmente a una mera esplicazione dell’altrettanto generico dovere di cooperazione “per la realizzazione della ragionevole durata del processo”, sancito dell’articolo 2, comma 2, e tuttavia sfuggente nel suo significato precettivo.

È il caso infine di aggiungere una breve notazione sulla funzione dell’articolo 3 del codice del processo nell’ambito del sistema informatico.

Il comma 2 impone la redazione di atti in maniera chiara e sintetica, sicché potrebbe chiedersi quale sia il suo ambito di applicazione al di fuori degli scritti difensivi e dei provvedimenti del giudice.

Considerata la digitalizzazione dell’attività processuale, si può in effetti sostenere che il canone della chiarezza (ma anche quello della sinteticità, se si attribuisce al concetto, in questo contesto, un significato specifico[[22]](#footnote-22)) s’impone non solo nella stesura degli scritti, ma anche nell’indicazione degli atti e, in genere, nell’intera gestione del fascicolo informatico (nelle forme dell’articolo 5 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo)[[23]](#footnote-23). In particolare, l’articolo 5, comma 3, lett. e), del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, dispone che “il fascicolo informatico reca l'indicazione […] e) dell'elenco dei documenti contenuti, anche depositati in forma cartacea, ai sensi dell'articolo 9, comma 8”, mentre per il successivo comma 5 “il fascicolo informatico costituisce il fascicolo di ufficio ed è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al contenuto ed alle finalità dei singoli documenti”[[24]](#footnote-24).

Da questa riflessione scaturisce una considerazione finale.

L’atteggiamento mentale con cui è stato affrontato il processo amministrativo digitale si rivela alquanto approssimativo e superficiale: il mezzo informatico è stato visto come una mera facilitazione e accelerazione della stesura, della riproduzione e della trasmissione degli atti processuali la cui impostazione e consistenza sarebbe rimasta invariata rispetto al corrispondente atto cartaceo: insomma una forma inidonea a influenzare la sostanza[[25]](#footnote-25).

In realtà, alla facilità di redazione degli atti e di reperimento della documentazione e alla velocità della loro allegazione e trasmissione non corrispondono modalità altrettanto agevoli e celeri di consultazione e di lettura, sicché un effettivo contraddittorio e una vera e approfondita conoscenza dei fatti di causa può essere oggi garantita solo tenendo conto dell’ambiente digitale in cui il materiale processuale si colloca e assicurando il rispetto dell’articolo 3, comma 2, del codice non solo avendo come riferimento i singoli atti[[26]](#footnote-26), ma prendendo anche coscienza del fatto che i canoni di chiarezza e sinteticità (anche nella loro variante di selettività degli atti di causa da produrre) permeano la stessa formazione del fascicolo digitale.

3. Prima di elargire qualsiasi consiglio su come raggiungere i risultati che l’articolo 2 si è prefisso o di apprestarsi a elaborare *vademecum* o breviari sulla buona scrittura (ad esempio, sull’uso accorto dei tecnicismi specifici[[27]](#footnote-27) e delle ridefinizioni[[28]](#footnote-28), evitando i tecnicismi collaterali[[29]](#footnote-29)), però, occorre dare risposte non necessariamente esatte e incontrovertibili, ma almeno ragionevoli e accettabili, a domande che, pur avendo natura e difficoltà molto diverse, presentano la comune caratteristica di non poter essere ignorate, riguardando direttamente la funzione e la struttura della motivazione della sentenza.

Il primo interrogativo verte sulla chiarezza: nel momento in cui si pretende dal giudice che scriva una sentenza chiara, quindi comprensibile, occorre anche individuare i destinatari di un tale testo: destinatari che si desumono dalla funzione attribuita alla motivazione del provvedimento giurisdizionale.

Usualmente si distingue la funzione endoprocessuale – definire cioè una lite – da quella extraprocessuale, che comprende tre profili: l’offrirsi al giudizio di tutti i soggetti dell’ordinamento ovvero oggi dell’opinione pubblica; l’assicurare l’applicazione e l’interpretazione uniforme della legge (che si accentua nei tribunali supremi[[30]](#footnote-30)) e il conformare il futuro comportamento delle amministrazioni pubbliche.

Quest’ultimo profilo assume una particolare importanza nel giudizio amministrativo in quanto è probabile che, dopo il processo, l’azione amministrativa sia riesercitata, anche per soddisfare l’interesse sostanziale del ricorrente vittorioso[[31]](#footnote-31) e che comunque la stessa autorità debba anche in seguito provvedere con riguardo a casi simili, sicché risulta utile un’indicazione del giudice il quale “enuclea dal caso una *regula iuris* che l'amministrazione tende a osservare, per evitare di incorrere ripetutamente in un sindacato negativo dell'esercizio di quel potere tipico”[[32]](#footnote-32).

Limitando in questa parte le osservazioni al problema del lessico del giudice, ritenuto spesso fonte ingiustificata di complicazione, si potrebbe ragionevolmente dubitare che esso, in sé, comprometta la comprensibilità della sentenza nei confronti delle parti e nei confronti dell’amministrazione.

In generale, infatti, sia le parti (costituite attraverso i propri avvocati), sia l’amministrazione condividono lo stesso linguaggio (così come ovviamente i giudici dei gradi superiori) e anzi le complicazioni della sentenza, anche a livello lessicale, spesso sono il frutto della complessità e dell’uso dei termini degli atti difensivi[[33]](#footnote-33) e dei provvedimenti impugnati[[34]](#footnote-34).

Nel processo amministrativo inoltre non è consentita, tranne in pochi e limitati casi[[35]](#footnote-35), la difesa personale[[36]](#footnote-36), sicché deve ritenersi che per l’ordinamento sia normale che la parte sia assistita da un avvocato non solo nel momento iniziale in cui si decide di avviare l’azione e nel corso del processo, ma anche nell’esame della sentenza e nelle valutazioni a questa relative[[37]](#footnote-37) [[38]](#footnote-38) [[39]](#footnote-39).

Rimane da interrogarsi se e come l’utilizzo del linguaggio settoriale (con i suoi tecnicismi e pseudotecnicismi, che s’innestano spesso nell’insieme dei mezzi linguistici e retorici appartenenti al registro aulico[[40]](#footnote-40)) interagisca con la possibilità che la generalità dei cittadini, in nome dei quali la giustizia è amministrata, controllino i giudici nello svolgimento del loro servizio.

Questa funzione extraprocessuale[[41]](#footnote-41) [[42]](#footnote-42) sottende nella sua versione più radicale un’opzione ideologica per la quale è essenziale la motivazione (e non solo l’insieme delle garanzie apprestate alla funzione giurisdizionale, compresa la pubblicità dei processi e la conoscibilità delle sentenze[[43]](#footnote-43)) perché possa essere esercitato il controllo, variamente definito come “diffuso”, “sociale” o “politico”, da parte dei cittadini[[44]](#footnote-44).

In questo contesto, però, l’ampiezza e la genericità dei potenziali destinatari della motivazione non permettono d’individuare il registro linguistico adeguato alla situazione comunicativa ovvero di scegliere il livello lessicale in cui esprimersi tenendo conto dell’interlocutore[[45]](#footnote-45) [[46]](#footnote-46); in ogni caso sarebbe irrealistico pensare di raggiungere un grado di comprensibilità piena di un testo la cui elaborazione presuppone anni di studio specialistico[[47]](#footnote-47).

È evidente allora che se un’indicazione non può provenire direttamente o indirettamente da una regola esterna, è ancor più necessario che chi scrive si renda consapevole dell’aspetto linguistico della propria attività e prenda così coscienza delle tentazioni e dei pericoli che il parlare oscuro reca con sé: “la pigrizia del gergo, il narcisismo e (…) l’esercizio del potere”[[48]](#footnote-48) che è insito nelle formule riservate agli iniziati. La riflessione conduce a cercare in sé le ragioni per essere “deontologicamente leale: impegnato cioè nello sforzo di rendere il suo scrivere efficace e comprensibile”[[49]](#footnote-49) e, in concreto, per improntare la redazione della sentenza alla buona fede e al buon senso[[50]](#footnote-50).

Un certo ausilio in questa operazione di semplificazione può essere dato dallo stesso mezzo informatico: il fatto che una parola scritta in *Word* sia sottolineata in rosso[[51]](#footnote-51) o che il programma di dettatura non recepisca un vocabolo dovrebbe spingere a interrogarsi se l’uso di quella determinata locuzione sia necessaria pur non rientrando nell’italiano *standard*.

In ogni caso, anche quando semplicemente si tenti di evitare le ripetizioni e la monotonia attraverso la *variatio*, non bisogna sottovalutare il fenomeno per cui la ricerca di sinonimi tra termini più diffusi rispetto a quelli specialistici possa portare con sé una serie d’insidie e di controindicazioni. Da un lato, infatti, la sostituzione di un’espressione tecnica con una più comune rischia di aprire le porte all’ambiguità e all’imprecisione[[52]](#footnote-52) (oltre ad allontanare il testo delle scelte lessicali presenti nella norma che s’interpreta e si applica); dall’altro, al contrario, l’iterazione di un oscuro termine giuridico in frasi diverse ne agevola la comprensione.

A questo proposito occorre poi tenere presente un altro fattore: il tramonto della massima e il trionfo della ricerca testuale nei motori di ricerca anche specialistici deve indurre a garantire la riconoscibilità nella sentenza della questione giuridica affrontata. Ciò si realizza con l’utilizzo di parole-chiave e, ancor meglio, attraverso una precisa sequenza di termini che ricalchino il modo in cui il punto è stato trattato in altre pronunce, privilegiando le espressioni contenute nelle decisioni dell’Adunanza plenaria, anche a costo di rinunciare a un eloquio più curato.

A tal fine risulterebbe particolarmente utile formulare, al termine del ragionamento sviluppato su una determinata questione, una concisa considerazione finale enucleando il principio di diritto. Questo sforzo assolverebbe anche un’altra funzione fondamentale: quella di autocontrollo e di verifica della chiarezza dell’*iter* logico che, in passato, era svolta attraverso le operazioni di sottrazione del superfluo e di sintesi proprie della massimazione[[53]](#footnote-53).

4. Quest’ultima osservazione segna un passaggio nel discorso sulla chiarezza, nel quale si abbandona il profilo del lessico (che tendenzialmente valorizza il punto di vista del lettore e la sua capacità di comprensione) per affrontare il dato sintattico.

Esso concretizza il modo in cui si sviluppa e si estrinseca il ragionamento giuridico, in cui cioè il processo mentale attraverso il quale si perviene a una conclusione o decisione si trasforma in motivazione.

Le caratteristiche linguistiche del discorso giuridico sono state ampiamente trattate dagli studiosi[[54]](#footnote-54). Senza scendere in particolari, nell’economia di questo scritto è sufficiente osservare innanzitutto che l’adozione di alcuni accorgimenti per rendere la lettura dei provvedimenti giurisdizionali meno ostica è certo auspicabile, come per esempio un più diffuso uso della paratassi. Ma non è una tecnica generalizzabile, perché la forma ipotattica (ovvero il procedere attraverso proposizioni subordinate) è propria del ragionamento, dell’argomentazione e della dimostrazione, pur potendosi sempre agire in favore della leggibilità, limitando la lunghezza del periodo. Altre peculiarità (l’imperfetto narrativo o l’infinito con il suffisso -*si*, con funzione passiva o impersonale, che segue un verbo modale) evidenziano poi, attraverso uno stile impersonale, la terzietà del giudice e la sua distanza rispetto alla *res controversa*[[55]](#footnote-55).

L’analisi sintattica della sentenza, così come di ogni testo complesso, permette di valutare la sua composizione, la linearità e coerenza degli argomenti esposti e contemporaneamente la sottesa conseguenzialità logica del percorso giuridico trasfuso nelle parole della decisione. Svela nello stesso tempo la chiarezza dell’esposizione e quella del pensiero[[56]](#footnote-56).

Questa prospettiva rende ancor più stretto il legame tra chiarezza e sinteticità, rafforzando il valore prescrittivo dell’endiadi di cui all’articolo 3, comma 2, del processo amministrativo[[57]](#footnote-57). Ciò però non nel senso che “la «chiarezza» degli atti complet[i] l’obbligo di concisione degli atti”[[58]](#footnote-58), bensì, al contrario, che la non prolissità assuma un ruolo ancillare rispetto alla chiarezza[[59]](#footnote-59). Questa tesi prende avvio dalla considerazione che le digressioni, gli *obiter dicta*, i superflui riferimenti alle informazioni e alle argomentazioni delle parti non rilevanti per il percorso logico che porta alla decisione sono tutti fattori che, interrompendo il procedere del ragionamento, compromettono l’effettiva comprensione delle ragioni per le quali il giudice ha deciso dando ragione a una parte e torto all’altra. Con la conseguenza che il principio di sinteticità, così inteso, laddove spinga a contenere consapevolmente quegli elementi per i quali il filo del discorso si perda o si spezzi e siano compromessi l'ordine e la pianificazione dell'esposizione delle argomentazioni e dei concetti, non determina né un depotenziamento della motivazione, né una limitazione delle possibilità difensive; ma anzi restituisce al contenuto della sentenza il compito che gli è proprio: esternare i motivi in fatto e in diritto per i quali vengano accolte o respinte “le domande proposte e le relative eccezioni”, a norma dell’articolo 277 del codice di procedura civile[[60]](#footnote-60).

La sinteticità, genericamente intesa, rileva anche sotto un altro importante aspetto. Essa potenzia la forza prescrittiva dell’articolo 3 del codice del processo amministrativo (che, come già osservato, rappresenta un precetto esplicitamente diretto al giudice e alle parti), perché la prolissità, diversamente dall’oscurità, può essere (almeno per approssimazione) immediatamente misurata e autovalutata e ciò funziona da deterrente[[61]](#footnote-61) rispetto ad abitudini di scrittura non sobria e sovrabbondante e perciò tendenzialmente non chiara[[62]](#footnote-62).

5. La sinteticità rappresenta un *Leitmotiv* del codice del processo amministrativo. Essa si rispecchia innanzitutto nel “contenuto della sentenza”, *ex* articolo 88 del codice del processo amministrativo (dove specifica che nella stessa debba risultare “d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi”) ed è declinata in molteplici casi attraverso la formula “sentenza in forma semplificata”: dall’articolo 74 (applicabile a tutti i riti e di carattere definitorio); dall’articolo 60 come conclusione del giudizio all’esito della sola camera di consiglio cautelare; dall’articolo 71-*bis* (a seguito di istanza di prelievo)[[63]](#footnote-63); dall’articolo 114, comma 3, nel giudizio di ottemperanza; dall’articolo 116, comma 4, nel rito dell’accesso; dall’articolo 117, comma 2, nel rito del silenzio; dall’articolo 120, commi 6 e 10[[64]](#footnote-64), in materia di appalti; dall’articolo 129, comma 6, del contenzioso elettorale.

L’eterogeneità delle ipotesi non permette d’individuare un’unica finalità che permea le varie disposizioni e suggerisce invece che si combinino, con accentuazioni differenti, l’intento di semplificare la motivazione e (di conseguenza) di velocizzare i tempi di redazione della sentenza con quello di sollecitare una pronta decisione. Volendo esemplificare, la prima è sicuramente prevalente nell’articolo 74 e la seconda particolarmente avvertibile nel rito appalti [[65]](#footnote-65).

Come noto, le norme sulla cosiddetta sentenza breve s’ispirano agli interventi sulla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, fatti dalla legge 21 luglio 2000, n. 205[[66]](#footnote-66). In realtà, la sentenza era descritta attraverso il rinvio all’articolo 26 della legge istitutiva dei tribunali amministrativi (nell’articolo 21, decimo comma) oppure come “succintamente motivata”, nell’articolo 21-*bis*, riguardante il silenzio, e nell’articolo 26, quarto comma, nel quale veniva indicata anche come sentenza “in forma semplificata”, nel caso in cui il giudice ravvisasse “la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso”[[67]](#footnote-67).

In ogni caso, il richiamo alla sintesi non rappresentava certo una novità[[68]](#footnote-68). Era all’epoca in vigore (nel 2000 e lo è stato fino al codice del 2010) l’articolo 65, punto 3º, del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (per il quale la sentenza doveva contenere “una *succinta* esposizione dei motivi di fatto e di diritto”); anche per l’articolo 132, secondo comma, n. 4, del codice di procedura civile, nella sua versione originale[[69]](#footnote-69), nel provvedimento giurisdizionale doveva risultare “la *concisa* esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione”[[70]](#footnote-70).

Andando ancora indietro in questo viaggio nel tempo, può essere utile ricordare che l’essenziale formula utilizzata dall’articolo 360 del codice di procedura civile del 1865 (“La decisione […] deve contenere: […] 6°. I motivi in fatto e in diritto”) trova una sua esemplare esplicazione nell’articolo 265, secondo comma, del R.D. 14 dicembre 1865, n. 2641 (regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del codice di procedura civile, di quello di procedura penale e della legge sull'ordinamento giudiziario), secondo il quale “Nella compilazione dei motivi delle sentenze devono separarsi le questioni di fatto dalle questioni di diritto; si enunciano gli articoli di legge, sui quali la sentenza è fondata, e si fa un cenno conciso dei princìpi generali del diritto che avranno influito sulla decisione, senza estendersi a confutare tutti gli argomenti addotti in contrario dai patrocinatori delle parti, e senza invocare l'autorità degli scrittori legali”.

L’interrogarsi su quali siano i fattori che abbiano condotto a disattendere queste regole processuali e a conservare (anzi ad accrescere dopo il secondo dopoguerra) la lunghezza e la complessità delle sentenze non sembra contribuire a individuare rimedi nell’immediato idonei per lo meno a limitare gli eccessi. Sicuramente hanno inciso elementi culturali[[71]](#footnote-71) ma anche propriamente giuridici, riguardanti sia i provvedimenti giurisdizionali[[72]](#footnote-72) sia gli atti di parte[[73]](#footnote-73), la cui sempre maggiore ampiezza comporta il moltiplicarsi delle questioni sottoposte al giudice.

6. È probabilmente più proficuo, alla luce di questo *excursus*,verificare piuttosto la valenza attuale delle norme richiamate nell’era del processo digitale.

Il primo risultato è la constatazione che, in questo contesto, la brevità non è necessariamente un fattore di velocizzazione della redazione della sentenza[[74]](#footnote-74). La facilità con cui i testi possono essere convertiti in formato riscrivibile per essere copiati e incollati nell’atto giurisdizionale rende i tempi di scrittura tendenzialmente indifferenti alla lunghezza del documento. Anzi, la prospettiva che l’originale della sentenza possa consistere in un ipertesto – che consenta la lettura delle informazioni integrative (ad esempio, della disposizione o del precedente citati) tramite un *link* – rende inconsistente la stessa idea della lunghezza del testo. Esso sarà infatti breve, conciso, succinto o sintetico o, al contrario, esteso a seconda che si opti per una versione compressa o espansa del documento digitale.

La realtà che emerge evidente è che le norme richiamate a proposito della brevità della sentenza non possono essere più considerate un *continuum* che si svolge dal passato al presente congiungendoli, avendo l’utilizzo dei *computer* e l’accesso a *internet* segnato una cesura che impone una meditazione sul loro persistente significato. La maggior parte delle regole che si sono ricordate rispondevano alle esigenze di un mondo che non esiste più: un mondo in cui le minute venivano ricopiate a mano dall’amanuense giudiziario e poi, solo dagli anni ’30 del secolo scorso, dattiloscritte[[75]](#footnote-75), in cui i polsini erano sporchi di carta carbone e ogni correzione costringeva a riscrivere la pagina[[76]](#footnote-76); in definitiva, in un’epoca in cui la lunghezza della sentenza produceva effetti “materiali” sui tempi di redazione e di pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Il discorso è analogo per quelle tecniche di redazione contemplate nel codice del processo amministrativo (ma anche nell’articolo 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, dopo la legge 18 giugno 2009, n. 69) che consentono esplicitamente di motivare *per relationem* e che sono oggetto di forti critiche in quanto ritenute manifestazioni della cosiddetta dequotazione della motivazione[[77]](#footnote-77).

A questo proposito non c’è ragione per fornire un’interpretazione dell’articolo 74 del codice (ma lo stesso vale per l’articolo 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile[[78]](#footnote-78)) che aprioristicamente renda la motivazione semplificata inidonea a svolgere la funzione che le è propria[[79]](#footnote-79). Anche il rinvio a un precedente conforme (che peraltro rappresenta una normale modalità di tecnica redazionale[[80]](#footnote-80)) non rappresenta affatto un elemento di deviazione rispetto al modello ordinario di motivazione: semplicemente l’individuazione della questione, di fatto o di diritto, e la sua soluzione possono essere espressi attraverso una combinazione (che non è rigidamente definita) tra il testo approntato dall’estensore e il precedente richiamato. Senza necessità di formule sacramentali che denotino la condivisione con quanto affermato dalla sentenza alla quale si rinvia (perché quel significato è già espresso a livello normativo), la motivazione adempie quindi adeguatamente la propria funzione quando l’insieme del testo (anche attraverso il *collage* di narrazioni e argomentazioni di provenienza diversa) consente di ricostruire l’*iter* logico che sorregge gli enunciati performativi del dispositivo: ciò, a prescindere dalla tecnica utilizzata, se del rinvio o della ricopiatura, sostanzialmente equivalenti.

Le obiezioni che sono state sollevate per contestare la funzionalità della sentenza in forma semplificata di cui all’articolo 74 del codice del processo amministrativo (la cui formulazione peraltro ricalca sostanzialmente l’articolo 88, comma 1, lettera d), svelano in particolare un atteggiamento ermeneutico inattuale, poiché trascura che lo svolgersi del processo è oggi condizionato dall’utilizzo dei mezzi informatici: i quali segnano un deciso passo in avanti sulla strada dell’ordine e dell’efficienza nelle varie operazioni di raccolta del materiale processuale e relativa registrazione, di redazione, pubblicazione e archiviazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Ad esempio, richiamare l’articolo 361, secondo comma, del codice di procedura civile del 1865, per il quale la motivazione che si limitava a riferirsi ai motivi di un’altra sentenza era nulla (perché considerata carente di qualunque supporto giustificativo)[[81]](#footnote-81), significa ignorare ciò che comportava procurarsi un’altra sentenza nel 1865[[82]](#footnote-82): recarsi all’ufficio giudiziario di emanazione, cercare l’atto e attendere che fosse copiato in bella grafia[[83]](#footnote-83).

Oggi non esiste più nessuna di queste difficoltà: anche a prescindere dalla prospettiva che la sentenza finisca per consistere in un megatesto, il reperimento della pronuncia a cui si rinvia e la sua lettura sono a portata di *click* grazie alle banche dati e ai motori di ricerca, soprattutto quelli dei siti istituzionali, compreso il sito della giustizia amministrativa; il mero riferimento a un precedente deve ritenersi in generale una motivazione sufficiente e comprensibile (naturalmente se la questione è chiara e se il riferimento pertinente, ma questo varrebbe per qualunque argomentazione giuridica)[[84]](#footnote-84). E questo è possibile perché oggi tutte le sentenze si possono rintracciare con facilità e si possono leggere per intero.

Ciò non toglie che – essendo preferibile, quando la motivazione si esaurisca nel richiamo ad un precedente, che il rinvio sia fatto in modo tale da renderne possibile e agevole il controllo[[85]](#footnote-85) – dovrebbe essere affermata con vigore la necessità che la motivazione sia articolata in paragrafi numerati[[86]](#footnote-86), in modo da consentire citazioni e richiami precisi. Una tale operazione è imprescindibile nella sentenza amministrativa, il cui originale nasce in digitale in un formato PDF che non contiene i numeri di pagina[[87]](#footnote-87).

Un discorso analogo è possibile per la cosiddetta sentenza-*collage*[[88]](#footnote-88), che nel processo amministrativo[[89]](#footnote-89) trova un esplicito riconoscimento nell’articolo 129 del codice, per il quale “La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie”.

Anche in questo caso si tratta di una tecnica di redazione che in sé non è mai preclusa e anzi è stata sempre utilizzata non solo con riguardo agli scritti difensivi, ma anche per gli altri atti di causa (consulenze, testimonianze, documenti). È anche vero che soprattutto il richiamo testuale agli scritti di parte è stato sempre considerato con un certo sospetto, perché ritenuto potenzialmente sintomatico di una mancanza di autonomia valutativa da parte del giudice e, in radice, di un difetto d’imparzialità. Si tratta in genere di sospetti chiaramente ingiustificati, laddove il rinvio integra la narrazione dei fatti e l’illustrazione delle tesi.

Anche nell’ipotesi in cui le ragioni in fatto e in diritto si risolvano in un’esposizione di motivazioni non originali, bensì in un mero rinvio a un testo riferibile ad una delle parti, però, non possono sollevarsi dubbi sulla correttezza della sentenza una volta che il percorso argomentativo del giudicante sia esposto in modo chiaro, univoco ed esaustivo, idoneo a dare conto della decisione. In questo caso, l'originaria diversa paternità del testo non assume in sé una specifica rilevanza[[90]](#footnote-90), integrando una mera modalità di espressione, come chiarito dalle Sezioni unite della Cassazione civile (sentenza 16 gennaio 2015, n. 642[[91]](#footnote-91)).

Il *proprium* del processo digitale è rappresentato però dal fatto che l’accessibilità dei dati, non solo dei precedenti, ma dell’intero materiale processuale (nel processo amministrativo, oltretutto, anche in appello il giudice e le parti possono consultare direttamente il fascicolo di primo grado) elimina (o almeno riduce) uno degli inconvenienti che potrebbe presentare una sentenza *de relato*, costituito dalla difficoltà nel conoscere la parte “esterna” richiamata e quindi nel controllare la correttezza del testo risultante dall’operazione di assemblaggio.

In realtà, la possibilità di ricostruire l’intero percorso processuale attraverso la consultazione del fascicolo digitale (anche del grado inferiore) indebolisce gli argomenti che tradizionalmente sono posti alla base delle obiezioni alla motivazione succinta.

Questa possibilità soddisfa, attraverso l’utilizzo dell’informatica, anche le esigenze sottese all’autosufficienza del ricorso in cassazione, perché oggi risulterebbe eccessivo e superfluo pretendere che sia riportato il contenuto del complesso degli atti analogici oggetto o fondamento delle contestazioni, visto che questo onere è stato imposto allo specifico scopo di non “dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte”[[92]](#footnote-92).

La digitalizzazione peraltro toglie significato anche alla critica sull’eccessiva stringatezza della sentenza che sarebbe stata prodotta dall’eliminazione del riferimento allo svolgimento del processo, dopo la riforma dell’articolo 132 del codice di procedura civile: l’obiezione non tiene conto del fatto incontrovertibile che la serie ordinata degli atti processuali è immediatamente rintracciabile nel fascicolo digitale (e questo anche a non voler considerare il possibile inserimento automatico della menzione degli atti che segnano lo svolgimento del processo nella sentenza divenuta ipertestuale).

7. Si è cercato di dimostrare che il processo amministrativo telematico fuga la maggior parte delle perplessità in ordine alla semplificazione della sentenza. È legittimo allora chiedersi se la sinteticità in questo contesto non assuma una valenza nuova sotto due punti di vista.

In primo luogo, una volta riconosciuto che la sinteticità integra un principio generale che permea tutto il processo a prescindere dal rito[[93]](#footnote-93), e che la concisione non era vietata (e anzi era auspicata dalle norme processuali), sorge (o meglio si aggrava[[94]](#footnote-94)) il dubbio sull’effettiva portata definitoria della locuzione “sentenza in forma semplificata”: infatti, essa o segna una distinzione da quella ordinaria che sarebbe affidata a un imprecisato criterio quantitativo oppure, se si valuta l’articolo 74 del codice del processo amministrativo sotto il profilo della redazione della sentenza[[95]](#footnote-95), esprime un criterio del tutto ovvio, alla stregua del quale, per spiegare ciò che è “manifesto” (che sia la fondatezza o l’infondatezza, l’irricevibilità, l’inammissibilità oppure l’improcedibilità), non servono normalmente molte parole.

Una risposta potrebbe allora consistere nell’ammettere l’inadeguatezza semantica dell’espressione, che ha comunque il merito di evocare una tendenza ad abbandonare un modello unico, nella struttura e nel contenuto, della motivazione delle decisioni (che pure, in particolar modo sotto il profilo funzionale, non hanno il medesimo valore), motivazione destinata quindi a divenire nella realtà “elastica”[[96]](#footnote-96) [[97]](#footnote-97).

In secondo luogo, in un contesto connotato dalla facilità di reperimento non solo dei precedenti, ma anche di tutto il materiale processuale, potrebbe ipotizzarsi che la qualificazione “sintetico” assuma un significato più specifico rispetto a quello di “succinto” o “conciso”.

La sintesi e la concisione sono infatti operazioni diverse, anche se entrambe volte a conseguire la *brevitas*. La prima riguarda gli elementi essenziali di un argomento, di una narrazione che sono selezionati dall’autore; la seconda incide sulle parole evitando espressioni non necessarie, ripetizioni e circonlocuzioni[[98]](#footnote-98)

Etimologicamente infatti la sintesi indica il “mettere insieme” e quindi è da riferire in generale al comporre o al combinare parti o elementi che ha per scopo o per risultato quello di formare un tutto attraverso un’operazione intellettuale con cui di una materia, di un’argomentazione, di un insieme logico o anche di un complesso di fatti si raccolgono i concetti o gli elementi essenziali[[99]](#footnote-99); come pure al riorganizzare il discorso dopo averlo prosciugato degli elementi superflui, dando gerarchia ai contenuti. Essa peraltro in matematica (ma la definizione, *mutatis mutandis*, può calzare anche al discorso giuridico) è quella fase, nella risoluzione di un problema, in cui, dopo aver esaminato le proprietà e le reciproche relazioni degli enti dati e di quelli da determinare, attraverso l’analisi, si riordinano le proprietà trovate per ottenere la soluzione.

I dati della linguistica, della logica e del diritto combaciano nell’individuare le caratteristiche della motivazione che appunto consiste nella concisa esposizione degli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento del dispositivo e quindi in niente altro che i fatti decisivi (ovvero quelli che determinano l’esito della controversia)[[100]](#footnote-100) e l’enunciazione del principio di diritto, che normalmente dovrebbe assolvere all’onere motivazionale per quanto riguarda le ragioni giuridiche della decisione (senza bisogno di ulteriori argomentazioni)[[101]](#footnote-101), attraverso espressioni che saranno tanto più stringate quanto più quest’ultima si conformi ai precedenti e, tra questi, soprattutto alle pronunce dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato[[102]](#footnote-102).

Le osservazioni che precedono e la conclusione a cui si è giunti, a sua volta sintetica, si sviluppano in alcuni corollari suscettibili di fornire ausilio alla redazione di una sentenza sobria.

Il primo: la motivazione (la quale, quando l’organo decidente è collegiale, è l’unica parte affidata all’estensore, *ex* articolo 276, quinto comma, del codice di procedura civile[[103]](#footnote-103) e articolo 119, terzo comma, delle relative disposizioni di attuazione) è definita dall’articolo 132, nella lettera d), per cui i contenuti elencati nelle altre lettere devono considerarsi rientranti nella sentenza, ma estranei alla motivazione[[104]](#footnote-104).

Il secondo: la motivazione non contiene una mera narrazione o una ricostruzione storica dei fatti[[105]](#footnote-105). Essi sono richiamati per quanto funzionali al risultato di statuire sulle domande proposte e sulle relative eccezioni, definendo il giudizio, come imposto dall’articolo 277 del codice di procedura civile. Consistono in dati non puramente fenomenici, ma che sono selezionati in base alla loro stessa rilevanza giuridica[[106]](#footnote-106).

Il terzo: il processo nasce dall’esigenza della regolazione di un rapporto e quindi, in una giurisdizione di diritto soggettivo, dall’impulso di una parte, con la conseguenza che le questioni di cui si occuperà il giudice rientrano nell’alveo di quelle proposte dal ricorrente che agisce o dalle controparti che eccepiscono[[107]](#footnote-107), rimanendo comunque riservato al decidente il giudizio di rilevanza sulle stesse[[108]](#footnote-108).

Il quarto: la motivazione della sentenza rappresenta la spiegazione autonoma della soluzione del caso e non un’analitica confutazione di tutte le argomentazioni delle parti o (in appello) della sentenza impugnata[[109]](#footnote-109).

A quanto detto deve solo aggiungersi un breve cenno al tema dell’assorbimento dei motivi (di cui l’Adunanza plenaria[[110]](#footnote-110) esclude rigorosamente la praticabilità, salvo ben individuate eccezioni), con specifico riferimento agli argomenti trattati.

In primo luogo, quando si accerta la mancanza dei presupposti del processo o delle condizioni dell'azione ovvero la sussistenza di cause di nullità degli atti processuali che impongono una declaratoria d’inammissibilità del ricorso, non si può parlare di assorbimento: la ragione ostativa alla pronuncia sul merito risiede infatti nella circostanza che il giudice, con la sentenza in rito, ha ormai esaurito la *potestas iudicandi*.

Il precipitato logico di questa premessa è che l’affermazione secondo la quale l’assorbimento dei motivi è consentito in via legislativa (*ex* articolo 74 del codice del processo amministrativo) in caso di sentenza in forma semplificata (in cui il giudice può motivare con riferimento al punto ritenuto risolutivo) si riferisce essenzialmente alla pronuncia nel merito e, in questo ambito, esclusivamente a un esito di accoglimento per manifesta fondatezza; se il ricorso è invece respinto, l’assorbimento potrà verificarsi solo nella residua ipotesi in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di ragioni autonome e il giudice ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, “in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze”[[111]](#footnote-111). Solo in queste condizioni allora potrà ammettersi “la reiezione della domanda in forza della c.d. ragione più liquida”[[112]](#footnote-112), per ragioni di economia processuale, dovendosi altrimenti affrontare tutti i motivi per dichiararne la relativa infondatezza.

In secondo luogo, il principio di sinteticità, nell’accezione più specifica che si è proposta, potrebbe suggerire un approccio meno analitico all’esame dei motivi di ricorso (e, di converso, l’applicazione di un metodo meno casistico per l’individuazione dei casi di assorbimento). Infatti, se la domanda (di annullamento) rimane unica ancorché siano dedotti molteplici e distinti vizi - motivi[[113]](#footnote-113), uno sguardo “sintetico” (attento altresì allo sviluppo della dialettica processuale) consentirebbe di cogliere le connessioni logiche tra i vari argomenti, individuando non solo i rapporti tra i singoli motivi – di presupposizione, di ripetizione, di continenza e di consequenzialità – ma anche le premesse (più o meno implicite), logiche e logico-giuridiche (a mo’ di questioni preliminari di merito[[114]](#footnote-114)) comuni alle varie censure; con il risultato di evidenziare il nucleo della causa[[115]](#footnote-115) senza dover assegnare alla formula dell’articolo 74 del codice del processo amministrativo (laddove evoca il “punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, [il] precedente conforme”) il ruolo di autorizzazione legislativa all’assorbimento dei motivi.

È il momento di tirare le somme.

Le osservazioni che precedono sulla sinteticità e sulla redazione delle sentenze e degli atti processuali in genere nascono in definitiva da una nuova situazione (perché da sempre *ex facto oritur ius*): si è passati infatti in pochi anni dalla penuria di informazioni sia sui precedenti, sia sui fatti di causa, all’estrema facilità di reperirli, di esibirli e di riprodurli. È a questa nuova realtà che bisogna applicare la sinteticità che diviene misura dell’agire di tutti gli attori del processo, di un agire che non è solo teso a contribuire alla ragionevole durata del processo (articolo 2 del codice del processo amministrativo) o che attiene ai canoni di lealtà e correttezza *ex* articolo 88 del codice di procedura civile, o che adempie all'obbligo di cooperazione sia nella dimensione “verticale” nei confronti del giudice, sia in quella “orizzontale” nei confronti delle controparti; ma che anche, più pragmaticamente, è funzionale a un processo in cui la domanda di giustizia sia efficacemente posta e la relativa risposta sia altrettanto efficacemente e chiaramente data. E ciò evitando che la mole di precedenti, scritti, documenti e citazioni varie sommergano il giudice e le parti, togliendo al primo la possibilità d’indirizzare il procedimento[[116]](#footnote-116) e alle seconde di condurre la propria strategia difensiva.

Così come l’articolo 46 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. prevede che gli atti giudiziari devono essere scritti “in carattere chiaro e facilmente leggibile”, perché tiene conto del fatto che, nel 1940, gli atti e le annotazioni erano prevalentemente manoscritte[[117]](#footnote-117), l’articolo 3 del codice del processo amministrativo indica la strada della sinteticità, teleologicamente connessa alla chiarezza, comportante l’eliminazione del superfluo per gestire proficuamente il materiale processuale quando gli atti siano digitali[[118]](#footnote-118) e potenzialmente disponibili *on line* in abbondanza.

***Giuseppina Adamo***

consigliere T.A.R.

pubblicato 15 maggio 2019

**ABSTRACT**

Il tentativo del legislatore di rendere ragionevole la durata dei processi incidendo sulle modalità (e quindi sui tempi) di elaborazione delle sentenze e il fiorire di studi specialistici sulla lingua di giuristi hanno contribuito in questi anni a rivitalizzare il tema delle tecniche di redazione dei provvedimenti giurisdizionali. In particolare, le misure con finalità acceleratoria, introdotte sia nel codice di procedura civile sia nelle norme disciplinanti il processo amministrativo, ammettono esplicitamente meccanismi di semplificazione nella stesura delle sentenze. A ciò si è aggiunta l’affermazione del principio della chiarezza e sinteticità degli atti, ad opera dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Queste tendenze spingono, da un lato, a volgere lo sguardo a quelle disposizioni che anche in passato auspicavano la concisione e, dall’altro, a confrontarsi con la realtà del processo telematico (in specie, di quello amministrativo) per verificare se esso influenzi il significato prescrittivo delle norme (e innanzitutto dell’articolo 3, comma 2, del codice del processo amministrativo) e le stesse buone regole da seguire in un discorso giuridico.

1. In corso di pubblicazione sulla rivista *Diritto e processo amministrativo*. [↑](#footnote-ref-1)
2. Si rinvia per un quadro di sintesi e per i riferimenti bibliografici alle relazioni tenute al recente corso su *I provvedimenti del giudice amministrativo: tecniche redazionali e linguaggio giuridico*, organizzato dall’Ufficio studi, massimario e formazione a Roma, presso la sede del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio il 24 e il 25 maggio 2018. Le relazioni sono pubblicate sul sito istituzionale www.giustizia-amministrativa.it e comunque integralmente videoregistrate (https://www.youtube.com/user/GiustAmministrativa). [↑](#footnote-ref-2)
3. Anche il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa si è occupato negli ultimi anni di questa tema con grande attenzione. In particolare, il 15 marzo 2018, ha deliberato di costituire una struttura preposta stabilmente alla correzione, all’aggiornamento, al miglioramento e all’ampliamento dei modelli dei provvedimenti giurisdizionali, curando i criteri di *editing* e predisponendo ogni altra iniziativa, anche ai fini di una migliore integrazione con le attività delle segreterie. Le esigenze alle quali tale commissione (i cui lavori sono in corso) vuole far fronte sono lucidamente individuate da R. De Nictolis, *La tecnica di redazione delle decisioni del giudice amministrativo*, in www.giustizia-amministrativa.it, 2011. [↑](#footnote-ref-3)
4. Attraverso la formattazione automatica gli atti sono identici per carattere, per dimensione, per spaziatura e per giustificazione laterale. [↑](#footnote-ref-4)
5. Rimarcano questo aspetto G. Severini, I *‘due corpi’ del giudice, ovvero dell’impersonalità delle decisioni giudiziarie*, in federalismi.it, marzo 2018, M. L. Dutheillet de Lamothe, *Uno sguardo oltralpe: l’esperienza del* Conseil d’État, relazione al corso su *I provvedimenti del giudice amministrativo*, cit. [↑](#footnote-ref-5)
6. Si tratta d’indicazioni largamente condivise, in ultimo compendiate da A. Mura, *Criteri formali per la redazione degli atti*, nel *Breviario per una buona scrittura*, allegato alla relazione conclusiva, presentata al Ministro della giustizia il 16 febbraio 2018 dal Gruppo di lavoro sulla chiarezza e la sinteticità degli atti processuali( in https://www.federnotizie.it/wp-content/uploads/2018/10/BREVIARIO\_ATTI\_PROCESSUALI.pdf), ma già presenti in Corte costituzionale, servizio studi, *Criteri formali per la redazione delle sentenze e ordinanze*, a cura di Vittoriana Carusi, marzo 1996.

   In concreto, per quanto riguarda i modelli, esse riguardano soprattutto le amministrazioni resistenti ("Ministero dell'interno" e non "Ministero dell'Interno"), ma sono regole relative ad ogni atto giudiziario, soprattutto quando la scelta tra la lettera maiuscola o minuscola dipende dalla funzione di nome proprio o comune svolta dal sostantivo (come per i termini "comune" o "tribunale"); l'abuso si riscontra anche nell'oggetto laddove "delibera" o "provvedimento" viene spesso (e ingiustificatamente) scritto con la maiuscola. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ovvero quel fenomeno definito “Babele degli acronimi” (cfr. R. De Nictolis, *La tecnica di redazione*, cit.). Osserva F. Danovi, *Il linguaggio del processo*, Giuffrè, 2018, pag. 138, che "la prassi delle abbreviazione risulta di fatto neutra (…) per i soli operatori del diritto, rappresentando una sorta di codice interno esclusivo per quest'ultimi, ma finisce per converso per amplificare il tasso di oscurità del linguaggio per i non addetti ai lavori". [↑](#footnote-ref-7)
8. L'abbreviazione più frequente nei modelli è quella relativa agli estremi del codice del processo amministrativo. Sarebbe preferibile che esso fosse citato per esteso sia per rispettare il criterio che suggerisce tale tipologia per la prima menzione di un atto normativo (peraltro la stessa regola vale anche per la giurisprudenza) sia per evitare il moltiplicarsi di formule diverse (cod. proc. amm., c.p.a., cpa). [↑](#footnote-ref-8)
9. Sono presenti negli schemi le espressioni latine *ex lege* e *pro tempore*. [↑](#footnote-ref-9)
10. Naturalmente sono molti gli strumenti che consentirebbero un migliore utilizzo della scrivania del magistrato in connessione con tutta la dotazione informatica e con i dati raccolti in SIGA: non solo per la mera redazione, ma anche per l'archiviazione dei provvedimenti e il reperimento di precedenti. Solo per esemplificare, potrebbero essere costruiti glossari dei testi normativi più rilevanti con la possibilità di personalizzarli introducendo le leggi regionali; in generale, potrebbero crearsi campi a tendina o a controllo (sì/no); potrebbero indicarsi criteri per l’archiviazione delle proprie sentenze sfruttando le funzioni già presenti nella scrivania del magistrato e contemporaneamente potrebbe essere fatta un'integrazione tra le voci di classificazione e i criteri di ricerca nel motore di ricerca sul sito istituzionale (eventualmente da trasfondere nelle voci utilizzate nella pubblicazione, nelle varie sezioni del sito istituzionale, degli approfondimenti e della serie di *news*). [↑](#footnote-ref-10)
11. Secondo le indicazioni delle “Istruzioni per la compilazione dei moduli di deposito”, pag. 15. [↑](#footnote-ref-11)
12. In ogni caso l’articolo 44 continua a limitare l'espressa sanzione di nullità dell’atto nell'ipotesi in cui “vi è incertezza assoluta […] sull'oggetto della domanda”. [↑](#footnote-ref-12)
13. Naturalmente ciò di cui ci stiamo occupando è solo una porzione minimale di un fenomeno più vasto, quello dell’incidenza dei mezzi di trasmissione delle informazioni e delle conoscenze sui meccanismi di acquisizione e rielaborazione delle stesse (cfr., per alcuni aspetti, T. Nichols, *La conoscenza e i suoi nemici*, LUISS, 2018); d'altronde, storicamente un momento di mutazione analogo e forse ancora più profondo, per il suo legame con la teoria luterana, si è registrato con l'invenzione della stampa (in sintesi, Martyn Lyons, voce *Stampa* in Enciclopedia delle scienze sociali, 1998 (http://www.treccani.it/enciclopedia/stampa\_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/). [↑](#footnote-ref-13)
14. Si utilizza il termine per la sua evocatività, senza alcuna pretesa di approfondimento scientifico (per una definizione più accurata dello *originalism* v. N.G. Cezzi, *L'esperienza di Antonin Scalia nella cultura costituzionale statunitense*, in *Diritto pubblico*, 2016, pag. 849). [↑](#footnote-ref-14)
15. Il principio di sinteticità è stato peraltro ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario dal parere del Consiglio di Stato, sez. I, 30 aprile 2019 n. 1326. [↑](#footnote-ref-15)
16. Si rinvia sul punto all'ampia e approfondita trattazione dell'argomento in R. De Nictolis, *Codice del processo amministrativo commentato*, Wolters Kluvers, 2017, pag. 58 e pag. 1129. [↑](#footnote-ref-16)
17. Sono significativi a questo riguardo i parametri di liquidazione di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (aggiornato con il decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37), che, all'articolo 4, comma. 7, stabiliscono: "Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli" (in tal senso già l'articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140). [↑](#footnote-ref-17)
18. Non si può peraltro negare un difetto di coordinamento tra l'articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell'articolo 96 del codice di procedura civile, con la conseguenza che la violazione dei criteri di chiarezza e sinteticità potrebbero costituire responsabilità aggravata per aver agito con mala fede o colpa grave (ma pur sempre quando la parte lo richieda, addossandosi l'onere della prova), ma non potrebbero essere sanzionati con "una somma equitativamente determinata" o con la "sanzione pecuniaria", di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26, che riconnette tali misure alla deduzione di "di motivi manifestamente infondati" all'aver agito o resistito temerariamente in giudizio; a conclusioni diverse peraltro potrebbe giungersi ritenendo contemporaneamente applicabile anche il più generico terzo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile (lo esclude R. De Nictolis, *Codice*, cit., pag. 1152). Sicuramente invece il rispetto o meno di detti canoni può determinare la compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio, soprattutto dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018. Ne rappresenta un curioso esempio la sentenza della Cassazione civile, Sez. III, 14 agosto 2014, n. 17960, che ha statuito: "La circostanza che tanto la sentenza di primo grado, quanto quella di secondo grado, non brillino certo per nitore sintattico, chiarezza logica e struttura espositiva, e che tali carenze possano avere indotto le parti, anche incolpevolmente, a coltivare la lite, costituiscono un giusto motivo ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, (nel testo applicabile *ratione temporis* al presente giudizio, ovvero nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 21, lett. (a), applicabile ai procedimenti iniziati sino al 1 marzo 2006) per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità". [↑](#footnote-ref-18)
19. L’art. 13-*ter* è stato poi attuato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016, modificato dal decreto n. 127 del 16 ottobre 2017. [↑](#footnote-ref-19)
20. Sulla normativa: M. Lipari, *La sinteticità degli atti difensivi*, Libro dell'anno del diritto 2016; in giurisprudenza: Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2017, n. 2852; Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 2018, n. 2190. [↑](#footnote-ref-20)
21. In questa direzione si muove la nota del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016, prot. 19912, indirizzata ai magistrati e riguardante la sinteticità delle decisioni dei giudici di primo e secondo grado. [↑](#footnote-ref-21)
22. Questo aspetto sarà sviluppato nell'ultimo paragrafo. [↑](#footnote-ref-22)
23. Opportunamente si è occupato di questi aspetti, in una logica d’incentivazione, l’articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, come integrato dal decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37, per il quale "Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto". [↑](#footnote-ref-23)
24. Queste disposizioni sono poi esplicitate dalle specifiche tecniche contenute nell’allegato A al medesimo regolamento del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40: secondo l’articolo 3 “Ciascun atto pervenuto unitamente al ricorso introduttivo viene protocollato singolarmente all'interno del fascicolo informatico” (comma 6) e “Tutti gli atti e documenti depositati successivamente sono protocollati e indicizzati automaticamente all'interno del medesimo fascicolo” (comma 7). Le prescrizioni su riportate sono state trasfuse nei moduli “deposito ricorso” e “deposito atto/documenti” nei quali è precisato, nello “elenco documenti”, che deve essere fornita la “descrizione” degli atti prodotti, come peraltro chiarito dalle “Istruzioni per la compilazione dei moduli di deposito”, a pagina 24. [↑](#footnote-ref-24)
25. Con riguardo al processo civile osserva invece R. Caponi, *Il processo civile telematico tra scrittura e oralità*, in F. Bambi (a cura di), *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*, Accademia della Crusca, 2016, pag. 177, spec. pag. 180, che il processo telematico sospinge purtroppo verso la deriva dello svolgimento del processo verso la trattazione scritta, con il progressivo abbandono dei canoni di oralità, di concentrazione e d’immediatezza. [↑](#footnote-ref-25)
26. Come imposto nel processo civile informatico dall’articolo 19, comma 1, lett. a), n. 2-*ter*), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che modifica all’articolo 16-*bis*, inserendovi il comma 9-*octies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (nella versione discendente dall'articolo 1, comma 19, n. 2), della legge 24 dicembre 2012, n. 228), secondo il quale “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti maniera sintetica”. [↑](#footnote-ref-26)
27. Sono quelli "propri ed esclusivi di ciascun settore, sono termini di significato univoco (…), che non hanno corso fuori del linguaggio specialistico o settoriale" quali anatocismo, anticresi, sinallagma, come definiti da B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, 2001, pag. 10. [↑](#footnote-ref-27)
28. Parole della lingua comune che nei testi giuridici acquistano un valore tecnico, come affinità, confusione o vizio (B. Mortara Garavelli, *Le parole*, cit., pag. 11). [↑](#footnote-ref-28)
29. Con questa locuzione (ovvero con il termine pseudotecnicismi) si definiscono quelle "particolari espressioni stereotipiche, non necessarie, a rigore, alle esigenze della denotatività scientifica, ma preferite per la loro connotazione tecnica: un comune malato *prova*, *avverte*, *sente*, *dice di avere* un dolore ma, nel linguaggio dei medici, lo *accusa*; e allo stesso modo un magistrato, per l'uomo della strada *interroga* dei testi mentre, nel linguaggio giudiziario, *procede alla* loro *escussione*" (B. Mortara Garavelli, *Le parole*, cit., pag. 16).

    Critiche severe al linguaggio giungono anche dagli studiosi del diritto: P.L. Portaluri, Lupus lupo non homo. *Diritto umano per l’*ethos *degli “animali”?*, in www.giustizia-amministrativa.it, 2018, par. 1, parla del diritto come di "un sistema che privilegia […] la distanza, di forma e di sostanza. Anzitutto, i giuristi parlano un linguaggio che somministra l’arcano, di bruttezza rara", mancando in esso un "vero rapporto con la vita". [↑](#footnote-ref-29)
30. A questo proposito non si deve dimenticare che la ricostruzione delle funzioni delle sentenze che si è sinteticamente riportata richiama perlopiù le tesi (al tempo isolate) di Gino Gorla, il quale insisteva sul valore del precedente al quale attribuiva un valore vincolante seppur attenuato (v. la sua voce *Precedente giudiziale*, Enciclopedia giuridica Treccani, volume XXX), ragion per cui sottolineava la funzione uniformatrice della giurisprudenza. [↑](#footnote-ref-30)
31. Non può che rinviarsi a M. Nigro, *Giustizia amministrativa*, il Mulino, 1976, pag. 387. [↑](#footnote-ref-31)
32. Così F. Patroni Griffi, *La sentenza “giusta” e il metodo di decisione del giudice amministrativo*, in *Diritto processuale amministrativo*, 2018, pag. 106, evidenzia “l’effetto conformativo esterno”. [↑](#footnote-ref-32)
33. Non a caso il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016 ha individuato i primi (e parziali) *Criteri di redazione degli atti processuali di parte* (articolo 2 che si ritiene opportuno riportare nelle parti salienti), per i quali essi:

    "a) recano distintamente la esposizione dei fatti e dei motivi, in parti specificamente rubricate (si raccomanda la ripartizione in: Fatto/Diritto; Fatto/Motivi; Fatto e svolgimento dei pregressi gradi di giudizio/Motivi);

    b) recano in distinti paragrafi, specificamente titolati, le eccezioni di rito e di merito, le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, le richieste di rinvio alla Corte costituzionale, le istanze istruttorie e processuali (es. di sospensione, interruzione, riunione);

    c) recano i motivi e le specifiche domande formulate in paragrafi numerati e muniti di titolo;

    d) evitano, se non è strettamente necessario, la riproduzione pedissequa di parti del provvedimento amministrativo o giurisdizionale impugnato, di documenti e di atti di precedenti gradi di giudizio mediante “copia e incolla”; in caso di riproduzione, riportano la parte riprodotta tra virgolette, e/o in corsivo, o con altra modalità atta ad evidenziarla e differenziarla dall’atto difensivo;

    e) recano in modo chiaro, in calce alle conclusioni dell’atto processuale o in atto allegato evidenziato nell’indice della produzione documentale, l’eventuale istanza di oscuramento dei dati personali ai sensi dell’articolo 52, d.lgs. n. 196/2003 e altre istanze su cui il giudice sia tenuto a pronunciarsi;

    f) ai fini di cui all’articolo 4 del presente decreto, recano, ove possibile, una impaginazione dell’atto che consenta di inserire la parte di atto rilevante ai fini dei limiti dimensionali in pagine distinte rispetto a quelle contenenti le parti non rilevanti;

    g) se soggetti al regime del processo amministrativo telematico, quando menzionano documenti o altri atti processuali, possono contenere collegamenti ipertestuali a detti documenti e atti;

    h) quando eccedono i limiti dimensionali ordinari di cui all’articolo 3, recano, dopo l’intestazione e l’epigrafe, una sintesi e, ove possibile, un sommario". [↑](#footnote-ref-33)
34. Valgano per tutti le delibere delle autorità indipendenti. [↑](#footnote-ref-34)
35. Per l'articolo 23 del codice del processo amministrativo "nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"; la norma peraltro è di rarissima applicazione. [↑](#footnote-ref-35)
36. Questo è il motivo per cui, a rigore, non si potrebbe accomunare il linguaggio degli atti giudiziari a quello degli atti amministrativi ed etichettare entrambi come "burocratese", applicando i medesimi criteri di leggibilità e comprensibilità: per gli atti inseriti nel contesto comunicativo del processo, infatti, prevalentemente le norme impongono un intermediario professionale, mentre l'attività amministrativa si rivolge in genere direttamente ai privati, sicché il linguaggio della p.a. dovrebbe essere adeguato a tale situazione. [↑](#footnote-ref-36)
37. B. Mortara Garavelli, *Le parole*, cit., pag. 154, riconosce che “l'affermazione di questo diritto” [di orientarsi fra le norme, come interpretate dal giudice: n.d.r.], “però, deve tenere conto realisticamente della necessità di ricorrere alla mediazione di esperti quando la complicazione intrinseca alla materia stessa mette in difficoltà chi non è specialista”. È un dibattito questo, sulla comprensibilità e sull'effettiva accessibilità dei testi, che ha riguardato molti campi, tra i quali di particolare rilevanza dal punto di vista sia storico sia teologico è quello che ha visto i luterani opporsi ai cattolici con riguardo al Vecchio e al Nuovo Testamento. Se poi, solo per curiosità, si volesse verificare se lo spirito del protestantesimo abbia esercitato un'influenza sulla leggibilità dei processi, il risultato sarebbe comunque ambiguo e contraddittorio. In Germania, infatti, mentre la difesa personale è sempre consentita nel primo grado del giudizio amministrativo, qualunque grammatica tedesca di livello avanzato è zeppa di avvertenze, nelle parti dedicate alle forme più arcaiche e auliche (preposizioni con il genitivo) e complesse (frasi participiali, proposizioni ipotetiche con inversione, gruppi idiomatici con nominalizzazioni), sul loro uso soprattutto nel linguaggio giuridico. [↑](#footnote-ref-37)
38. Il contratto di patrocinio infatti segue lo schema negoziale che è proprio del mandato (Cass. civ., Sez. III, 23 marzo 2017, n. 7410) e l’attività del difensore in coda al giudizio rientra perciò nell’obbligo di comunicare al cliente l'esecuzione dell’incarico e di dare conto del proprio operato, che deve essere svolto diligentemente non solo in relazione agli atti per i quali è stato conferito il mandato, ma anche per quelli preparatori, strumentali e quegli ulteriori che dei primi costituiscano il necessario complemento, ai sensi degli articoli 1710, 1712 e 1713 del codice civile. [↑](#footnote-ref-38)
39. R. Sabato, *Il linguaggio nel contesto comunicativo del sistema giudiziario*, in F. Bambi (a cura di), *Lingua e processo,* cit., pag. 61, specie pag. 67, osserva che anche il Consiglio consultivo dei giudici europei (Ccje), costituito presso il Consiglio d'Europa, nel proprio parere n. 7 (2005), espresso sul tema “giustizia e società”, ha dedicato una specifica attenzione all'accessibilità, alla semplificazione e alla chiarezza del linguaggio usato dai tribunali: in particolare, ha comunque escluso che le sentenze e gli altri provvedimenti debbano spiegare i concetti giuridici, che possono essere approfonditi a iniziativa degli interessati, avvalendosi di esperti, se necessario; e ha ritenuto sufficiente che questi concetti siano oggetto di riferimento semplicemente citando la legislazione o i precedenti giudiziari. [↑](#footnote-ref-39)
40. L’adeguamento a un linguaggio più comune avviene attraverso gli inserimenti dei personaggi reali (v. F. Bambi, *Uno sguardo all'indietro*, in F. Bambi (a cura di), *Lingua e processo*, cit., pag. 33, che ricostruisce il passaggio dal latino al volgare quale lingua processuale) e quindi è ancora più faticoso nel processo amministrativo in cui il materiale processuale consiste in atti provenienti dall'amministrazione e dai difensori e dall'assenza, di diritto o di fatto, delle prove costituende. [↑](#footnote-ref-40)
41. Per M. Taruffo, voce *Motivazione della sentenza civile (controllo della)* in Enciclopedia giuridica Treccani [agg. III, 1999], la motivazione segna “il confine tra uso autoritario e arbitrario del potere ed esercizio razionale e democratico di esso: il potere arbitrario non si giustifica; il potere democratico rende conto delle proprie "buone ragioni"”. [↑](#footnote-ref-41)
42. Questa funzione è negata peraltro da parte della dottrina alla luce dei lavori preparatori della Costituzione. V. Denti, ~~(~~*L’art. 111 della Costituzione e la riforma della Cassazione*, in Foro it., 1987, V, col. 228, sostiene che "l’obbligo di motivazione sia correlato, da una parte, al principio di legalità (…) e, dall’altra parte, alla generalizzazione del sindacato di legittimità sui provvedimenti giudiziali", mentre risulta difficile ricondurre lo stesso "ad una *ratio* precisa, né a tal fine somministrano elementi univoci i lavori preparatori della Costituzione, essendosi concentrato il dibattito sugli effetti che la formulazione della norma, prevista dal progetto Calamandrei, avrebbe potuto produrre su un eventuale ripristino della giuria popolare, nella forma classica di giudice esclusivo del fatto, con verdetto non motivato. Nella norma si è inteso scorgere l’affermazione di un principio democratico di controllo generalizzato e diffuso sull’amministrazione della giustizia, ma non sembra che questo controllo, indubbiamente essenziale nelle moderne democrazie, abbia una diretta connessione con la motivazione delle decisioni giudiziarie, come confermano, d’altronde, le carte internazionali dei diritti dell’uomo, che affidano invece il controllo alla pubblicità dei processi". [↑](#footnote-ref-42)
43. Oggi per un verso agevolata dagli strumenti informatici e per l'altro limitata dalla crescente tutela della *privacy*, assicurata a livello europeo tramite il Regolamento (UE) 2016/679. [↑](#footnote-ref-43)
44. Per quanto l'idea sia chiaramente collocabile in un determinato momento storico, è possibile ipotizzarne l'adozione da parte dei sostenitori della cosiddetta democrazia digitale. Rimarrebbe comunque da verificare come questo tipo di sistematico controllo sociale (che si aggiunge *ab externo* al regime di responsabilità penale, civile e disciplinare) si coniughi con un modello burocratico del giudice in cui l’investitura e la legittimazione si basano su un concorso pubblico e su un sistema di carriere, "modello improntato a valorizzare l’impersonalità della funzione per assicurare terzietà e neutralità", che è stato recepito nel titolo quarto della parte seconda della Carta. Infatti, "l’equilibrio dei poteri disegnato dalla Costituzione profila, in deroga al principio immanente della legittimazione dal basso, cioè elettorale, una potestà a reclutamento tecnico e impersonale ai fini di un esercizio della funzione che resti obiettivo, cioè tecnico e quanto più impersonale" (G. Severini, *I ‘due corpi’ del giudice*, cit.). [↑](#footnote-ref-44)
45. E ciò è tanto più vero se si tiene conto che il 28% degli italiani è analfabeta funzionale (in una graduatoria che ci vede ultimi tra i Paesi UE per alfabetizzazione). Il dato è desunto dal *Survey of Adult Skills* (2017), elaborato nell'ambito del programma dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) *OECD Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)* - http://www.oecd.org/skills/piaac/skills-matter-9789264258051-en.htm. [↑](#footnote-ref-45)
46. Più radicalmente, esaminando il linguaggio delle sentenze dal punto di vista comunicativo, M.V. Dell’Anna, *In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua della sentenza in Italia*, Cesati, 2017, pag. 41, ha distinto tra destinatario universale (che costituisce, in realtà, soltanto un destinatario ideale o potenziale); destinatari reali, immediati, collegati alla funzione endoprocessuale della motivazione (i difensori e, nel processo penale, anche un pubblico ministero, i quali devono essere posti in condizione di esercitare il diritto all’impugnazione, e i giudici competenti a decidere sull'impugnazione); destinatari meno immediati (giudici, avvocati e studiosi in genere). [↑](#footnote-ref-46)
47. Le stesse questioni si pongono in contesti diversi da quello italiano e sono affrontate con un’impostazione simile. Per il Presidente della Suprema Corte britannica, David Neuberger (*No Judgment – No Justice*, First annual BAILII Lecture, 20 novembre 2012, in www.supremecourt.uk/docs/speech-121120.pdf), "11. Judgments must speak as clearly as possible to the public. This is not to suggest that Judgments could, or even should, aim to be bestsellers. Chance would be a fine thing. But every Judgment should be sufficiently well-written to enable interested and reasonably intelligent non-lawyers to understand who the parties were, what the case was about, what the disputed issues were, what decision the judge reached, and why that decision was reached. Non-lawyers may not be able to grasp the finer details of the legal issues, because such understanding often can only come from many years of legal education and practice. They should however be able to understand what the case was about, even if they are unable to appreciate all the intricacies of the more abstruse legal principles". Conclude perciò in modo (condivisibilmente) pragmatico: "31. It is not realistic to expect that every Judgment could be understood by everyone: human nature, the complexities of modern life, and the intricacies of the law do not permit that. However if we are to maintain public confidence in the justice system, judges must make their Judgments as accessible as possible, particularly to members of the public and litigants-in-person. The steps to increased clarity are not difficult, albeit ingrained habit may take some effort to break. ~~.~~ By rendering our Judgements as clear, as accessible, and as comprehensible, as possible we place that which is of value in them in sharper focus: rather than diminishing our Judgments, it would enhance them". [↑](#footnote-ref-47)
48. G. Carofiglio, *Con parole precise: breviario di scrittura civile*, Laterza, 2017. [↑](#footnote-ref-48)
49. F. Bambi, *La lingua del giudice, tra vizi e virtù*, relazione al corso su *I provvedimenti del giudice amministrativo*, cit. Analogamente G. Carofiglio, *Con parole precise*, cit., dedica un capitolo a "*Le virtù" della scrittura leale*. [↑](#footnote-ref-49)
50. Perché una decisione giusta richiede “dosi massicce di buon senso (quest'ultima è la dote più difficile da rinvenire)” (così F. Patroni Griffi, *La sentenza “giusta”*, cit., pag. 106). [↑](#footnote-ref-50)
51. Prescindendo dalle parole straniere e dalle abbreviazioni, nello scrivere questo testo è successo per *pseudotecnicismi*, *endoprocessuale,* *massimazione* e *originalismo*. [↑](#footnote-ref-51)
52. Ciò vale soprattutto per gli enunciati performativi (o costitutivi): quelli cioè che, nel momento stesso in cui sono proferiti, realizzano la situazione cui fanno riferimento; nell'ambito del diritto, sono quelli che realizzano l'effetto giuridico dichiarato, com’è tipico nel dispositivo con le sue formule "condanna", "respinge il ricorso" o ancora "annulla il provvedimento" (R. Gualdo, *I provvedimenti del giudice amministrativo: tecniche redazionali e linguaggio giuridico*, relazione al corso su *I provvedimenti del giudice amministrativo*, cit.). [↑](#footnote-ref-52)
53. In realtà, l'articolo 32 del D.P.R. 21 aprile 1973, n. 214 (Regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali) prevedeva che i magistrati compilassero le massime di giurisprudenza risultanti dalle decisioni, destinate ad essere raccolte dal segretario generale. La norma è stata poi soppressa dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 23 maggio 2011, modificativo del regolamento di organizzazione degli uffici e istitutivo dell'Ufficio studi, massimario e formazione. [↑](#footnote-ref-53)
54. Si rinvia a B. Mortara Garavelli, *Le parole*, cit., pag. 155; M.V. Dell’Anna, *In nome del popolo italiano*, cit., pag. 103; M.A. Cortelazzo, voce *giuridico-amministrativo, Linguaggio*, Enciclopedia Treccani dell'Italiano, 2010. [↑](#footnote-ref-54)
55. Secondo R. Sabato, *Il linguaggio nel contesto comunicativo*, cit., pag. 74, è meno giustificabile la sistematica soppressione del congiuntivo dopo i verbi di opinione, non solo perché questo allontanamento dalle regole tradizionali rende il testo sciatto, ma anche perché essa rappresenta "un'autoproclamata attribuzione di veridicità definitiva, la quale sussiste solo sul piano processuale e non deve essere accreditata in maniera autoritaria" (pag. 77). [↑](#footnote-ref-55)
56. Tra le finalità di questo scritto non è compreso il tentativo teoretico di ricostruire “un modello ideale del modo in cui ci si attende che i giudici ragionino” (R. Guastini, voce *giuridico, Ragionamento*, Enciclopedia Treccani delle scienze sociali, I Supplemento, 2001), volendosi solo riflettere sull’estrinsecazione delle ragioni della decisione nella motivazione. Perciò, il "ragionamento giuridico" è qui visto come fenomeno e inteso nel suo significato comprensivo, senza distinguere tra il contesto di scoperta (ovvero di decisione) e il contesto di giustificazione, che d'altronde rappresentano "una partizione analitica della decisione (in senso lato) a fini euristici, non una partizione cronologica". (F. Follieri, *Logica del sindacato di legittimità sul provvedimento amministrativo. Ragionamento giuridico e modalità di sindacato*, CEDAM, 2017, pag. 66, n. 31, alla cui vasta e approfondita disamina di questi temi si rinvia). Si assume perciò che la decisione sia logica perché risultato di un ragionamento giuridico completo e compiuto nel quale le conclusioni sono già state sottoposte alle verifiche e controprove di coerenza e sostenibilità e si sia così esaurito il circolo ermeneutico (su cui F. Prosperi (presentazione) in Pietro Rescigno, Salvatore Patti, *La genesi della sentenza*, il Mulino, 2016). L'opportunità di quest'impostazione è confermata peraltro dal fatto che, nel giudizio amministrativo, la sentenza non è mai il prodotto della mente di un singolo giudice, bensì del confronto dialettico all'interno del collegio (come sottolinea G. Severini nella relazione al corso su *I provvedimenti del giudice amministrativo*, cit.). [↑](#footnote-ref-56)
57. Insiste sulla connessione tra chiarezza e sinteticità A. Storto*, Il principio di sinteticità degli atti processuali*, in Giusto processo civile, 2015, pag. 1191. [↑](#footnote-ref-57)
58. Così A. Storto, *Il principio di sinteticità*, cit. [↑](#footnote-ref-58)
59. Questo rapporto è stato evidenziato per gli atti di parte sia dalla giurisprudenza civile (per tutte: Cass. civ. Sez. II, 20 ottobre 2016, n. 21297; Sez. I, 27 ottobre 2016, n. 21750), sia da quella amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5459; Sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2866).

    Con riferimento alle sentenze della sezione lavoro della Cassazione 6 agosto 2014, n. 17698, e 30 settembre 2014, n. 20589, ma con esplicito richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 11 giugno 2013, n. 3210, è stato rilevato peraltro (da C. Commandatore, *Forma degli atti processuali - sinteticità e chiarezza degli atti processuali nel giusto processo*, in Giur. it., 2015, 4, pag. 851) che l'inosservanza dei criteri di sinteticità e chiarezza degli atti processuali, frutto di un'attività processuale manifestamente superflua e inutile, non può essere in sé ricondotta all'abuso del processo, se non quando si possa escludere che essa dipenda dalla semplice imperizia del difensore di una parte e risulti invece che sia evidente sintomo di un comportamento contrario al dovere di buona fede processuale e di collaborazione delle parti nella ricostruzione dei fatti e nell'interpretazione delle norme. In mancanza di tali condizioni la prolissità e l'oscurità non potrebbero essere sanzionate con l'inammissibilità dell'atto processuale e troverebbero spazio i poteri di direzione del processo di cui agli articoli 127 e 175 del codice di procedura civile, utilizzati, ad esempio, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con l'ordinanza 15 settembre 2014, n. 536**.** [↑](#footnote-ref-59)
60. G. Barbagallo, *Appunti di storia minima per una ricerca sullo stile della motivazione delle sentenze della Cassazione in materia civile*, Foro it. 1987, V, 269, rileva che fino agli anni ‘60 "la motivazione della sentenza si presenta più frequentemente come una giustificazione autonoma della soluzione del caso, che non come una analitica confutazione di tutte le argomentazioni della sentenza impugnata o delle parti" per poi assumere “un andamento dotto e dottrinario”. [↑](#footnote-ref-60)
61. Si rinvia alle osservazioni svolte nel paragrafo 2. [↑](#footnote-ref-61)
62. Ovviamente non si vuole sostenere che una sentenza breve sia, per ciò stesso, chiara e tanto meno che sia giusta (peraltro, come notava P. Calamandrei, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Ponte alle Grazie, 1999, pag. 174, paradossalmente "Non sempre sentenza ben motivata vuol dire sentenza giusta"); anzi, per lo più, le "esigenze di concisione (…) danno al testo un forte tasso di densità semantica" e, in particolare, di "condensazione sintattica" (M.A. Cortelazzo, voce *giuridico-amministrativo, Linguaggio*, cit.) che rendono difficoltosa la lettura. Si osserva solo che certamente, quando, al contrario, in una motivazione, il superfluo prevale sull'essenziale, la comprensibilità del testo ne risulta compromessa. [↑](#footnote-ref-62)
63. La disposizione è stata introdotta dall’articolo 1, comma 781, lett. b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208; sulla presentazione dell'istanza di prelievo come condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione per durata ragionevole del processo si è pronunciata di recente la Corte costituzionale, con sentenza n. 34/2019, affermando che essa incide solo sulla misura dell'indennità. [↑](#footnote-ref-63)
64. Diversamente dalle altre norme, il comma 10 prevede che "la sentenza è redatta, *ordinariamente*, nelle forme di cui all'articolo 74". [↑](#footnote-ref-64)
65. Come osservato nello studio di F. Caporale, *Le ambiguità della sentenza semplificata tra modello redazionale e strumento di accelerazione del processo amministrativo*, in Diritto processuale amministrativo, 2018, pag. 606, “Nella prassi non vi è una grande differenza tra molte delle sentenze semplificate e ordinarie quando decidono il merito”. Ciò – secondo l’A. – è collegato alla frammentarietà della disciplina relativa alla sentenza semplificata, dalla quale "emerge una sovrapposizione confusa tra principio di sinteticità degli atti processuali, riduzione dell'onere motivazionale del giudice e abbreviazione della durata del processo". [↑](#footnote-ref-65)
66. A loro volta preceduti dall’articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e dall’articolo 1, comma 27, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché dagli articoli 18 e 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87 per il giudizio innanzi alla Corte costituzionale. [↑](#footnote-ref-66)
67. L'articolo 74 del codice del processo amministrativo è sostanzialmente identico in questa parte. [↑](#footnote-ref-67)
68. Condivisibilmente sostengono C. Criscenti, A. Storto, *La sentenza in forma semplificata*, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2016, pag. 1087, che la vera utilità della sentenza c.d. breve non risiede nella tecnica redazionale introdotta, bensì nell’"effetto di semplificazione del rito". Essa "sta dunque nell'utilizzo del veicolo cautelare (ancora imponente nel processo amministrativo) […] già impiantato con domanda del ricorrente, con la conseguente trasformazione, a seguito dell'avvertimento fatto alle parti, della discussione e della conseguente cognizione del giudice da sommaria a ordinaria". [↑](#footnote-ref-68)
69. L'articolo 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha inciso sul contenuto del n. 4, sopprimendo della formulazione originaria ("la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto in diritto della decisione") la descrizione degli antefatti processuali (che il codice aveva previsto a imitazione della legislazione francese, in cui era presente fin dal 1790, ma che non era contenuta né nel codice di procedura civile del 1865, né nel regolamento generale giudiziario dello stesso anno) e sostituendo le “ragioni di fatto e di diritto” ai “motivi”. [↑](#footnote-ref-69)
70. D'altra parte, N. Triggiani, *Sentenze penali* Italian style, in N. Triggiani (a cura di), *Il linguaggio del processo - Una riflessione interdisciplinare*, in http://edizionidjsge.uniba.it/i-quaderni.html, pag. 129, anche per il processo penale evidenzia: “È così radicata questa abitudine all’«eccesso verbale» – una vera e propria «eredità cromosomica risalente all’epoca barocca» – che ritroviamo ammonimenti alla sintesi nella redazione della motivazione delle sentenze sia nel cod. proc. pen. 1930, che all’art. 474 n. 4 richiedeva «una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto» sui quali la sentenza era fondata, sia nel cod. proc. pen. vigente, che all’art. 544, co. 1, ribadisce la necessità di «una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata», prescrizione ulteriormente ribadita, come requisito strutturale della sentenza dibattimentale, dall’art. 546, co. 1 lett. e), cod. proc. pen., recentemente modificato dall’art. 1, co. 52, L. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. “Riforma Orlando”), ove si puntualizza che il giudice deve anche indicare le ragioni per le quali ritiene non attendibili le prove contrarie. Questa esigenza di sintesi è, a fortiori, presente nel procedimento davanti al giudice di pace: l’art. 32, co. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 dispone, infatti, che la motivazione della sentenza dibattimentale debba essere redatta dal giudice «in forma abbreviata», con possibilità di dettare la motivazione direttamente a verbale. Quanto, poi, alla sentenza di non luogo a procedere, possibile epilogo dell’udienza preliminare, l’art. 426, co. 1, lett. d) cod. proc. pen. richiede l’«esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata»”. [↑](#footnote-ref-70)
71. Appartenenti al mondo del "paragiuridico", come lo definisce G. Gorla, voce *Diritto comparato e straniero*, Enciclopedia giuridica Treccani, volume XI, par. 2.4, che modella la norma attraverso un criptotipo ovvero un formante di cui l'operatore non è consapevole (R. Sacco, *Introduzione di diritto comparato*, UTET, 1995, pag. 125).

    Alcuni aspetti di queste prassi, con riguardo alle pronunce civili, sono descritti con particolare incisività nella sentenza delle Sezioni unite della Cassazione 16 gennaio 2015, n. 642, soprattutto nei due brani che si riportano:

    "Il termine "sentenza" – nella sua accezione di scritto esponente le ragioni di una decisione giurisdizionale – sconta (molto più di altri termini giuridici) gli effetti di non univoche suggestioni culturali che sono andate via via crescendo proporzionalmente all'incremento delle funzioni e delle valenze anche extraprocessuali assunte negli ultimi decenni dalla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, finendo per costituire (anche nell'immaginario collettivo) non soltanto l'esposizione delle ragioni di una decisione, ma pure (spesso innanzitutto) la "prova" e la "misura" (in positivo e in negativo) della quantità e qualità del lavoro del giudice. Sempre più frequentemente infatti la sentenza, con i suoi contenuti, tempi e modalità di intervento, sembra costituire (anche) la risposta a domande eterogenee che sono fuori del singolo processo, divenendo ambiguo e simbolico terreno di confronto intorno al quale soprattutto si misura l'aspettativa di giustizia nonché il modello di giudice (e di processo) che volta a volta si intende promuovere o stigmatizzare" (p. 1); "È noto che la giurisprudenza italiana dell'ottocento e dei primi decenni del novecento si segnalò soprattutto per le sue sentenze solenni, paludate, compiaciute e barocche, vere e proprie occasioni per fare sfoggio della cultura e dello "stile" del giudice. Si trattava della espressione di una civiltà ancora in gran parte rurale e di una società condizionata da un diffuso analfabetismo, in cui scrivere, leggere ed esprimersi in maniera corretta non poteva ritenersi affatto scontato ed il "bello scrivere" era anzi un valore da esibire, essendo pertanto culturalmente inconcepibile (anche se non espressamente vietato) che un giudice utilizzasse nei propri scritti il frutto della "fatica" espositiva altrui.

    Le sentenze dell'epoca, redatte in maniera ampollosa e spesso caratterizzate da sovrabbondanza di lessico, enfasi declamatoria, eccesso di astrattezza, erano comprensibili solo ad una ristretta cerchia di persone e segnavano dunque in maniera palese la distanza linguistica tra chi era nel "palazzo" e chi stava nella piazza, distanza abissale che peraltro riguardava lo stile di tutti gli atti ufficiali dell'epoca (comprese le leggi e gli atti amministrativi)".

    A proposito delle sentenze amministrative, A. Travi, *La lingua nella giurisprudenza amministrativa*, in F. Bambi (a cura di), *Lingua e processo*, cit., pag. 133, specie pag. 134, stigmatizza poi che il ragionamento del giudice non è apprezzato per la sua "bontà" intrinseca. Questo perché "la deriva di autoreferenzialità […] comporta, fra l'altro, la convinzione che sia decisiva piuttosto la coerenza tra la sentenza e l'indirizzo accolto sul punto delle giurisdizioni superiori (nazionali o europee)". [↑](#footnote-ref-71)
72. Si pensi, oltre che ovviamente alla costituzionalizzazione della motivazione, ai meccanismi di relativo controllo e all'introduzione del doppio grado nel processo amministrativo a seguito della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (cui accenna G. Barbagallo, *Appunti di storia minima*, cit.), alla nuova disciplina della responsabilità civile dei giudici (C. Volpe, *Dovere di motivazione della sentenza e sinteticità degli atti delle parti processuali*, www.giustizia-amministrativa.it, 2015), alla progressione di carriera dei magistrati ordinari legata alla valutazione periodica e al cosiddetto principio di autosufficienza della sentenza, per il quale essa, per non essere nulla, deve "contenere indispensabilmente le premesse in fatto e il percorso logico-giuridico della decisione, senza onerare la parte ad andare a ricercare ciò in altri provvedimenti richiamati, che possono essere altresì di difficile reperibilità quando attengano a decisioni di merito" (così G. Scarselli, *Per l’affermazione del principio di autosufficienza della sentenza*, www.judicium.it, 5 aprile 2018, e in giurisprudenza, Cass., sez. VI, 21 settembre 2017, n. 22022; (ord.) 22 febbraio 2018, n. 4294). Effetti analoghi sulla sentenza amministrativa esercita quella giurisprudenza che irrigidisce l'esame della controversia vietando rigorosamente l'assorbimento dei motivi, salvo specifiche eccezioni (v. Consiglio Stato, Adunanza plenaria, 27 aprile 2015, n. 5). [↑](#footnote-ref-72)
73. Si possono menzionare, ad esempio, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il requisito della completezza degli atti introduttivi (articoli 163 e 167 del codice di procedura civile), la disciplina generale della "non contestazione", *ex* articolo 115 del codice di procedura civile e articolo 64, comma 2, del codice del processo amministrativo; la serie di memorie previste dall'articolo 183, sesto comma; la sostituzione del bollo con il contributo unificato e, in generale, lo stesso linguaggio criptico della legislazione e la sua estrema complessità per i quali anche il semplice richiamo normativo necessita di ampie e articolate ricostruzioni (cfr. B. Capponi, *Sulla “ragionevole brevità” degli atti processuali civili*, www.judicium.it; C. Commandatore, *Forma degli atti processuali*, cit.). [↑](#footnote-ref-73)
74. Esprimono espliciti dubbi su questo rapporto R. De Nictolis, *Le sentenze del giudice amministrativo in forma semplificata. Tra mito e realtà*, in www.giustizia-amministrativa.it, 2017, par. 5; M. Ramajoli, *Il declino della decisione motivata*, in Diritto processuale amministrativo, 2017, pag. 894, spec. par. 4. [↑](#footnote-ref-74)
75. Lo riferisce G. Barbagallo, *Stile e motivazione delle decisioni del Consiglio di Stato*, in G. Paleologo (a cura di), *I Consigli di Stato di Francia e d’Italia*, Giuffrè, 1998, pag. 233, spec. pag. 242. [↑](#footnote-ref-75)
76. Per rendere più concreta l'idea dell'*iter* di pubblicazione della sentenza nell'era preinformatica, si riporta un passo del contributo di G. Paleologo, *Forma ed autorità delle sentenze amministrative*, in *Studi per il centocinquantenario del Consiglio di Stato*, III, Istituto poligrafico e zecca dello Stato, 1981, pag. 1933, spec. pag. 1942: "Nelle sentenze interlocutorie o comunque non definitive tanto più il "fatto" dovrebbe essere schematico, al fine di evitare fatiche di doppia stesura, battitura a macchina, collazionatura e lettura, quando la sostanza dell'affare sarà trattata nella decisione definitiva o la narrativa di talune vicende sostanziali non rileverà sulle ragioni della presente decisione". [↑](#footnote-ref-76)
77. M. Ramajoli, *Il declino della decisione motivata*, cit., spec. par. 4. [↑](#footnote-ref-77)
78. Sostiene E. Scoditti, *Ontologia della motivazione semplificata*, in Giustizia civile, 2014, pag. 677, spec. pag. 680, che nella più recente versione dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c. "nella sostanza i requisiti della motivazione sono già oggi quelli della esposizione dei fatti decisivi e del mero principio di diritto". [↑](#footnote-ref-78)
79. Già con riferimento alla legge n. 205/2000, è stato sottolineato che la “sentenza semplificata” incide sull'aspetto strutturale ma non su quello funzionale della motivazione, che, anche se concisa, ben può essere adeguata, ovvero “confacente alla dimostrazione e comprensione di quanto deciso" (così A. Clini, *La forma semplificata della sentenza nel "giusto processo" amministrativo*, CEDAM, 2009, pag. 268). Infatti, "la brevità non è superficialità. Al contrario. Presuppone un’indagine preventiva su tutte le materie possibilmente collegate. Ma, considerato a fondo l'argomento, mette per iscritto solo i passaggi relativi ai dubbi ragionevoli" (G. Paleologo, *Il giudizio amministrativo oggi*, in Riv. trim. dir. pubbl., 2000, pag. 621, specie pag. 631). [↑](#footnote-ref-79)
80. È sufficiente rinviare a M. Acierno, *La motivazione della sentenza tra esigenze di celerità e giusto processo*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, pag. 437, spec. par. 3. [↑](#footnote-ref-80)
81. F. Rota, voce *Motivazione* [dir. proc. civ.], in Treccani, Diritto on line, 2015, par. 4; R. Caponi, *Norme processuali «elastiche» e sindacato in cassazione (dopo la modifica dell’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.)*, in www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/20121108\_RelazioneCaponi2.pdf. [↑](#footnote-ref-81)
82. Ovviamente la disposizione era prevalentemente giustificata da ragioni meno pragmatiche: soprattutto dalla visione illuministica del giudice quale *bouche de la loi* che tuttora tendenzialmente esclude la menzione dei precedenti nelle sentenze francesi (cfr. M. L. Dutheillet de Lamothe, *Uno sguardo oltralpe*, cit.) nel rispetto del divieto di *arrèt de règlement*, espressamente sancito dall'articolo 5 del *code civil*, per evitare ogni usurpazione del potere legislativo da parte di quello giudiziario (V. Capasso, La motivation enrichie: *controtendenze dalla Francia*, in Riv. dir. proc., 2018, pag. 532, spec. pag. 540, nota 34). [↑](#footnote-ref-82)
83. La norma è stata così intesa, contestualizzandola, dalla sentenza della Cassazione, Sezioni unite, 16 gennaio 2015, n. 642 (p. 2). [↑](#footnote-ref-83)
84. Da questo punto di vista non sembra condivisibile la distinzione tra sentenza ordinaria e sentenza semplificata fatta dalle sentenze dell'Adunanza plenaria 30 luglio 2018, n. 10 e n. 11, per le quali "È “apparente”, ad esempio, la motivazione che richiama un generico orientamento giurisprudenziale senza illustrarne il contenuto, né direttamente, né indirettamente, attraverso la citazione di pertinenti precedenti conformi (ed è questo profilo che differenzia, invece, la motivazione in forma semplificata che in base agli art. 74 Cod. proc. amm. e 118 disp. att. Cod. proc. civ. può avvenire anche attraverso il richiamo ad un precedente conforme)" (in entrambe p. 46). Esse sembrano così individuare una categoria chiaramente definita, quella delle sentenze in forma semplificata, per le quali, per autorizzazione legislativa, potrebbe non rispettarsi il *minimum* costituzionale idoneo ad adempiere l'obbligo della motivazione. [↑](#footnote-ref-84)
85. Così già Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2009, n. 979, e, in precedenza, sez. lavoro, 25 settembre 2002, n. 13937. [↑](#footnote-ref-85)
86. Come peraltro opportunamente prescritto per gli atti di parte dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016 (articolo 2, lettera c): "recano i motivi e le specifiche domande formulate in paragrafi numerati e muniti di titolo"). [↑](#footnote-ref-86)
87. "Una trattazione unitaria di fatto e diritto, suddivisa in paragrafi ed eventualmente in sottoparagrafi, consente al meglio […] di coniugare autosufficienza della sentenza, chiarezza e consequenzialità logico-argomentativa, eliminazione di ripetizioni" (F. Patroni Griffi, *Forma e contenuto della sentenza amministrativa*, Diritto processuale amministrativo, 2015, pag. 17, par. 3). [↑](#footnote-ref-87)
88. C. Rasia, *Dalla motivazione* per relationem *alla motivazione c.d. collage*, in Riv. dir. proc., 2016, pag. 204. [↑](#footnote-ref-88)
89. Nel processo civile, in realtà, solo l'articolo 348-*ter* del codice di procedura civile espressamente permette oggi il rinvio agli atti di causa (e ai precedenti conformi): l'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, il quale consentiva il "rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa" è stato abrogato; così come l'articolo 79 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (che ammetteva il rinvio a contenuti specifici degli "scritti difensivi o di altri atti di causa") è stato soppresso dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98. [↑](#footnote-ref-89)
90. Queste tecniche di redazione votate alla semplificazione e all'accelerazione nella stesura degli atti sono peraltro comuni anche in altri ordinamenti: ad esempio, in Germania, secondo l'articolo 117, paragrafi quinto e terzo, del *Verwaltungsgerichtsordnung* (VwGO), nella versione successiva alla *Justizkommunicationsgesetz* (JKomG) del 22 marzo 2005, il giudice può motivare richiamando l’atto amministrativo o la decisione sul *Widerspruch* quando fa propri i relativi motivi e può, per i dettagli relativi alle circostanze di fatto, semplicemente rinviare agli atti prodotti dalle parti, ai verbali e ad altri documenti. [↑](#footnote-ref-90)
91. Nonostante quanto affermato al punto 5, è vero che essa si allontana per impostazione dalla sentenza 15 maggio 2014, n. 10628 (più che dalla sentenza n. 10627 che si pronunciava su una vicenda connotata da un'evidente sciatteria nella tecnica del copia-incolla); tuttavia, anche la sentenza n. 10628 del 2014 non ritiene decisiva in sé la mera operazione di richiamo degli scritti difensivi perché essa, per essere rilevante, deve accompagnarsi a "ulteriori elementi sintomatici, da poter effettivamente indurre a ritenere che il giudice non abbia compiuto alcuna effettiva valutazione del caso sottoposto al suo esame ed abbia così violato l'elementare dovere di garantire che la decisione sia stata assunta in piena autonomia di giudizio e previa autonoma valutazione delle contrapposte tesi difensive" (p. 3.2). [↑](#footnote-ref-91)
92. Cass. civ., sez. II, 20 agosto 2015, n. 17049; sez. VI, (ord.) 2 marzo 2018, n. 5001. [↑](#footnote-ref-92)
93. C. Volpe, *Dovere di motivazione della sentenza*, cit., par. 5. Il concetto è diversamente espresso da E. Scoditti, *Ontologia della motivazione semplificata*, Giustizia civile, 2014, pag. 677, per il quale "La motivazione semplificata non è una forma eccezionale di motivazione, richiesta da contingenti esigenze di snellezza, ma è la forma ordinaria di motivazione" (pag. 691). [↑](#footnote-ref-93)
94. La rassegna delle norme processuali è significativa del fatto che in realtà esse non escludevano né la sentenza "breve", né, a priori, una motivazione *per relationem*. In effetti, per lo meno fino agli anni ’60 del secolo scorso, si registra una prassi delle corti superiori orientata a uno stile sobrio e asciutto (illustrata da G. Paleologo, *Forma ed autorità*, cit.; G. Barbagallo, *Stile e motivazione*, cit.; idem, *Appunti di storia minima*, cit.). [↑](#footnote-ref-94)
95. Questione diversa, a cui si accennerà più avanti, è quella del rapporto tra la sentenza in forma semplificata e l'assorbimento dei motivi. [↑](#footnote-ref-95)
96. C. Rasia, *La motivazione elastica nel recente caleidoscopio normativo e giurisprudenziale,* in Riv. dir. proc., 2018, pag. 532, spec. par. 11. Le distinzioni tra sentenza e ordinanza d'altronde (sotto il profilo sia del contenuto, sia della funzione) sono divenute più labili, come sottolinea M. Acierno, *La motivazione della sentenza*, cit., spec. par. 2; critica questa tendenza B. Capponi, *La motivazione «laica, funzionalista, disincantata»*, in Giusto proc. civ., 2015, pag. 121. [↑](#footnote-ref-96)
97. In definitiva è l'impostazione recepita nel provvedimento sulla motivazione semplificata di sentenze e di ordinanze decisorie civili 22 marzo 2011 n. 27 del primo presidente della Corte di cassazione (specificato nelle successive disposizioni 14 settembre 2016 n. 136 dedicate a "La motivazione dei provvedimenti civili: in particolare, la motivazione sintetica") che suggerisce la motivazione semplificata sulla base della distinzione tra decisioni per le quali la Corte esercita la funzione di nomofilachia e quelle non "nomofilattiche". [↑](#footnote-ref-97)
98. M.A. Cortellazzo, *Brevità, sintesi e concisione del processo amministrativo*, in F. Bambi (a cura di), *Lingua e processo*, cit., pag. 149, specie pag. 156. [↑](#footnote-ref-98)
99. Analogamente (ma per dimostrare la tesi opposta a quella che si sostiene in questo scritto) rileva M. Taruffo, *Note sintetiche sulla sinteticità*, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2017, pag. 453, che, dal punto di vista linguistico, "il contrario di «sintetico» non è – o non è soltanto – «prolisso», ma è – in logica ma anche in ogni teoria dell'argomentazione – «analitico»". [↑](#footnote-ref-99)
100. E. Scoditti, *Ontologia*, cit., nega da un lato che ci sia differenza tra i "fatti decisivi" e i "fatti rilevanti", *ex* articolo 118 delle disposizioni di attuazione al c.p.c., e dall'altro che l’articolo 360, n. 5, c.p.c. imponga che la motivazione debba estendersi al "quadro completo dei fatti controversi, entro il quale selezionare la componente di quelli decisivi". Ciò perché "L’esposizione completa del quadro dei fatti controversi non costituisce un compito del provvedimento giurisdizionale, ma dell’atto d’impugnazione" (pag. 682). [↑](#footnote-ref-100)
101. Infatti "il vizio logico della motivazione, la lacuna o l'aporia che si assumono inficiarla sino al punto di renderne apparente il supporto argomentativo, devono essere desumibili dallo stesso tessuto argomentativo attraverso cui essa si sviluppa, e devono comunque essere attinenti ad una *quaestio facti* (dato che in ordine alla *quaestio juris* non è nemmeno configurabile un vizio di motivazione)" (Cass. civ., Sez. unite, 16 maggio 1992, n. 5888; 7 aprile 2014, n. 8053, p. 14.4.1). [↑](#footnote-ref-101)
102. L’obbligo costituzionalmente previsto dall'articolo 111, infatti, non è adempiuto solo se la motivazione manchi del tutto ovvero se "essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del *decisum*" (Cass. civ., Sez. unite, 22 settembre 2014, n. 19881, p. 4.5.1). [↑](#footnote-ref-102)
103. Espressamente richiamato dall'articolo 76, comma 4, del codice del processo amministrativo. [↑](#footnote-ref-103)
104. Ad eccezione del dispositivo e della sottoscrizione (nella versione semplificata introdotta dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1977, n. 532) che ovviamente competono al collegio, essi perciò sono frutto o della stessa opera d’impostazione del sistema informatico e dei modelli sviluppati all'interno del programma di scrittura dei provvedimenti giurisdizionali o dell'attività di segreteria ovvero costituiscono la registrazione dei dati forniti dalle stesse parti attraverso il deposito (digitale) dei loro atti. Questo al momento; perché la prospettiva naturalmente potrebbe essere quella di una maggiore standardizzazione degli atti-sorgente e del loro automatico recepimento sia nel fascicolo digitale, sia nei "campi" dei modelli utilizzati dai magistrati nella redazione degli atti (se n’è fatto cenno con riguardo all'oggetto e allo svolgimento del processo). [↑](#footnote-ref-104)
105. Osserva G. P. Cirillo (*Dovere di motivazione e sinteticità degli atti*, in G. P. Cirillo (a cura di), *Il nuovo diritto processuale amministrativo*, CEDAM, 2014, pag. 33, spec. pag. 52) che, "per la parte in fatto, il nuovo sistema legislativo sembra favorire, laddove non si fa più riferimento allo "svolgimento del processo" ma "alle ragioni di fatto", la non separazione del fatto dalla parte in diritto […]. Tanto più che la vicenda amministrativa dedotta in giudizio è già attività giuridica, e non un fatto di vita comune, che poi diventa rilevante per il diritto, così come avviene, per esempio, per il processo penale". [↑](#footnote-ref-105)
106. J. Huschka, *La costituzione del caso giuridico. Il rapporto tra accertamento fattuale e applicazione giuridica*, il Mulino, 2009, pag. 68; per G. Gorla, voce *Precedente giudiziario*, Enciclopedia giuridica Treccani, spec. par. 5, la decisione che si assuma come precedente "non è la risoluzione di una questione astratta […] ma è la *risoluzione di «un caso»*", a sua volta composto dal fatto e dalle questioni a questo inerenti. [↑](#footnote-ref-106)
107. Ciò dovrebbe escludere che la motivazione si dedichi ad aspetti non rilevanti, inserendo *obiter dicta*. [↑](#footnote-ref-107)
108. L'affermazione trova conferma in quella giurisprudenza la quale ha chiarito che, "in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, così come il principio del *tantum devolutum quantum appellatum*, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del *petitum* e della *causa petendi*, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass. nn. 3100 del 1997, 20652 del 2009)" (così da ultimo: Cass. civ., sez. VI - Lavoro, (ord.) 11 gennaio 2019, n. 513). Peraltro, secondo la Cassazione, "L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti" (sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, p. 14.7). [↑](#footnote-ref-108)
109. La differenza tra motivi di ricorso e argomentazioni è chiaramente delineata dalla sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 27 luglio 2016, n. 21: nell'enunciare il principio di diritto secondo cui “non costituisce motivo di revocazione per omessa pronuncia il fatto che il giudice, nell'esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni poste dalla parte medesima a sostegno delle proprie conclusioni”, l’Adunanza plenaria ha specificato che “A sostegno del motivo — che identifica la domanda prospettata di fronte al giudice — la parte può addurre, poi, un complesso di argomentazioni, volta a illustrare le diverse censure, ma che non sono idonee, di per sé stesse, ad ampliare o restringere la censura, e con essa la domanda. Rispetto a tali argomentazioni non sussiste un obbligo di specifica pronunzia da parte del giudice [...]”. Nello stesso senso la sezione VI, 5 dicembre 2016, n. 5108, ha ribadito che, nella redazione della motivazione (ordinaria), il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, "essendo necessario e sufficiente [...] che esponga in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo". Peraltro, non appaiono del tutto allineate a questi principi le decisioni dell'Adunanza plenaria 30 luglio 2018, n. 10 e n. 11. In particolare potrebbe destare qualche perplessità il riferimento alla "motivazione apparente", categoria utilizzata per interpretare l'articolo 360, n. 4 e n. 5, del codice di procedura civile (l'odierna formulazione del n. 5 è stata introdotta dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), perché è dubbio che le conseguenze che si traggono da tale "motivazione apparente" in un giudizio cassatorio possano essere automaticamente trasposte nel processo amministrativo. In esso, da un lato, il secondo grado non integra un giudizio di legittimità, bensì un appello devolutivo, e, dall'altro, dato il suo carattere prevalentemente documentale, la *quaestio facti* (l'unica cui si riferisce l'articolo 360, n. 4) ha spesso un'importanza limitata, sicché il parametro da tenere in considerazione (più che l'articolo 360) sarebbe l'articolo 384, commi secondo e quarto ("La Corte, quando accoglie il ricorso […] decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto"; "Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivati in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione"). [↑](#footnote-ref-109)
110. Sentenza 27 aprile 2015, n. 5. [↑](#footnote-ref-110)
111. Ad. plen., n. 5/2015, p. 9.3.4.3, lettera c). [↑](#footnote-ref-111)
112. Ad. plen., n. 5/2015, p. 9.3.4.3, lettera a). [↑](#footnote-ref-112)
113. Ad. plen., n. 5/2015, p. 6. [↑](#footnote-ref-113)
114. "Le questioni preliminari di merito si modulano, invece, assai diversamente dalle pregiudiziali di rito, sempre avuto riguardo al tema dell'ordine logico-giuridico delle questioni, nel senso che non sempre soggiacciono a una rigorosa sequenza logica di trattazione e decisione. L'ordine col quale il giudice ritiene di esaminare e decidere ciascuna di esse in rapporto al medesimo *petitum* (inteso come bene della vita) deve essere stabilito caso per caso, alla ricerca di un equilibrio tra la discrezionalità di scegliere le questioni da trattare anche in ragione della necessità o meno di istruttoria (e quindi in funzione del principio di economia processuale che sostiene il cd. canone della ragione più liquida) e il principio dispositivo che permea di sé il processo civile" (Cass. civ. Sez. unite, 12 dicembre 2014, n. 26242, p. 5.2.5). [↑](#footnote-ref-114)
115. Infatti "bisogna evitare pronunce non necessarie ai fini della logica soluzione dei problemi, tenuto conto dell'interesse sostanziale dalla parte. In altri termini diventa centrale l'individuazione della «questione» di fondo e non i singoli motivi" (G. P. Cirillo, *Dovere di motivazione*, cit., pag. 55). [↑](#footnote-ref-115)
116. Come previsto dagli articoli 127, 175 e 183 del codice di procedura civile (nonché dall'articolo 73 del codice del processo amministrativo). [↑](#footnote-ref-116)
117. Dovrebbe porsi la questione se non sia più proficuo "adattare i codici di rito, considerando le modificazioni indotte dall'uso degli strumenti", invece di "inserire *tout court* questi strumenti nell'attuale disegno dei codici di rito, giustapponendo l'informatica e la telematica a metodi e procedure preesistenti" (come suggerisce M. Pietrangelo, *Il processo telematico e la qualità degli atti processuali*, in F. Bambi (a cura di), *Lingua e processo*, cit., pag. 187, spec. pag. 195, nota 26). Soprattutto potrebbe chiedersi se non sia arrivato il momento (invece di moltiplicare gli interventi riformatori) d’intraprendere una paziente opera di aggiornamento delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, ormai, in buona parte, non più corrispondenti alla realtà. [↑](#footnote-ref-117)
118. Al proposito non si può ignorare che i processi di lettura, comprensione e assimilazione del testo sono differenti nei due formati, digitale e cartaceo (cfr. Ferris Jabr, *The Reading Brain in the Digital Age: The Science of Paper versus Screens*, Scientific American, 2013, www.scientificamerican.com/article/reading-paper-screens). [↑](#footnote-ref-118)